

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2002/C 109/01	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2002 nella causa C-416/98: Commissione delle Comunità europee contro Nea Energeiaki Tecnologia EPE («Art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) — Clausola compromissoria — Rimborso di caparre versate in base ad un contratto risolto dalla Commissione per mancata esecuzione)	1
2002/C 109/02	Sentenza della Corte 19 febbraio 2002 nella causa C-35/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Pinerolo): Manuele Arduino («Tariffa obbligatoria degli onorari d'avvocato — Deliberazione del Consiglio nazionale forense — Approvazione da parte del Ministro di Grazia e Giustizia — Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE)»	1
2002/C 109/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-145/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) — Direttiva 89/48/CEE — Accesso alla professione di avvocato ed esercizio della stessa)	2

Prezzo: 18,00 EUR

IT

(segue)

2002/C 109/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 febbraio 2002 nella causa C-277/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Doris Kasko contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien («Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione contro la disoccupazione — Sostituzione delle convenzioni previdenziali stipulate fra Stati membri con il regolamento (CEE) n. 1408/71 — Mantenimento dei vantaggi garantiti anteriormente dall'azione congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni — Libertà di circolazione dei lavoratori»)	3
2002/C 109/05	Sentenza della Corte 19 febbraio 2002 nella causa C-309/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten («Ordine professionale — Ordine nazionale forense — Disciplina da parte dell'Ordine dell'esercizio della professione — Divieto di rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Associazione di imprese — Restrizione della concorrenza — Giustificazioni — Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) — Impresa o gruppo di imprese — Artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) — Applicabilità — Restrizioni — Giustificazioni»)	4
2002/C 109/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-310/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Orientamenti riguardanti gli aiuti all'occupazione — Azioni a favore dell'occupazione dei giovani e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato — Riduzione degli oneri sociali»)	4
2002/C 109/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 marzo 2002 nelle cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungssenat Salzburg): Hans Reisch e a. contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommision des Landes Salzburg («Libera circolazione dei capitali — Art. 56 CE — Procedura di dichiarazione e di autorizzazione preliminare degli acquisti di aree fabbricabili — Situazione puramente interna — Assenza»)	5
2002/C 109/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 febbraio 2002 no processo C-6/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie («Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti — Competenza dell'autorità di spedizione per controllare la classificazione dell'oggetto della spedizione (ricupero o smaltimento) e per opporsi ad una spedizione che si basa su una classificazione errata — Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti — Qualifica del deposito di rifiuti in una miniera abbandonata»)	5
2002/C 109/09	Sentenza della Corte 26 febbraio 2002 nella causa C-23/00 P: Consiglio dell'Unione europea contro Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e a. («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Domanda di annullamento parziale di una sentenza nei limiti in cui il Tribunale di primo grado dichiara non necessario statuire su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso da esso respinto»)	6

2002/C 109/10	Sentenza della Corte 26 febbraio 2002 nella causa C-32/00 P: Commissione delle Comunità europee contro Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e. a. («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Medicinali veterinari — Annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione n. 1312/96 nella misura in cui, determinando i limiti assimi di residui di clenbuterol idroclorurato, specifica altresì le indicazioni terapeutiche ammesse per tale sostanza — Possibilità che la Commissione, nel fissare i limiti massimi di residui di medicinali veterinari, tenga conto della direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze»)	7
2002/C 109/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 febbraio 2002 nella causa C-37/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hoge Raad der Nederlanden): Herbert Weber contro Universal Ogden Services Ltd («Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 1 — Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale — Contratto di lavoro — Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività Nozione — Lavoro svolto in parte in un impianto stabilito al di sotto della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente e in parte sul territorio di un altro Stato contraente»)	7
2002/C 109/12	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2002 nella causa C-65/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti pericolosi — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE»)	8
2002/C 109/13	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-107/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail de Mons): Caterina Insalaca contro Office national des pensions (ONP) («Previdenza sociale — Artt. 46-46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Norme anticumulo nazionali — Prestazioni della stessa natura»)	9
2002/C 109/14	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-169/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese («Inadempimento di uno Stato — Artt. 2 e 28, n. 3, lett. b), e allegato F, punto 2, della sesta direttiva sull'IVA — Atto di adesione della repubblica di Finlandia — Esenzione delle prestazioni di servizi degli utori, artisti ed interpreti artistici — Disposizioni derogatorie»)	10
2002/C 109/15	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 febbraio 2002 nella causa C-215/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): Arbetsmarknadsstyrelsen contro Petra Rydergård («Previdenza sociale — Prestazioni di disoccupazione — Presupposti del mantenimento del diritto alle prestazioni per un disoccupato che si rechi in un altro Stato membro»)	10
2002/C 109/16	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 marzo 2002 nella causa C-259/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht München): Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg («Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale di concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro — Classificazione nella Nomenclatura combinata»)	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/17	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 7 febbraio 2002 nella causa C-279/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo»)	11
2002/C 109/18	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2002 nella causa C-295/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 — Tassa sull'imbarco e sullo sbarco di passeggeri — Tassa che non si applica ai passeggeri che viaggiano tra porti situati nel territorio nazionale»)	12
2002/C 109/19	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 febbraio 2002 nella causa C-302/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato — Direttive 95/59/CE e 92/79/CEE — Art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) — Imposte sul consumo dei tabacchi lavorati — Prezzo di riferimento inimo per tutte le sigarette vendute con lo stesso marchio — Imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro»)	12
2002/C 109/20	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2002 nella causa C-366/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento da parte di uno Stato — Trasposizione incompleta della direttiva 97/11/CE»)	13
2002/C 109/21	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 marzo 2002 nella causa C-386/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Bruxelles): Axa Royale Belge SA contro Georges Ochoa, Stratégie Finance SPRL («Direttiva 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Informazione dell'assicurato»)	13
2002/C 109/22	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 febbraio 2002 nella causa C-46/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttiva 96/59/CE — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili»)	14
2002/C 109/23	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 febbraio 2002 nella causa C-140/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/18/CE — Trasporti marittimi — Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»)	14
2002/C 109/24	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 24 gennaio 2002 nella causa C-45/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): SONAE Turismo SGPS SA contro Fazenda Pública («Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Iscrizione obbligatoria nel registro commerciale dell'atto relativo alla modifica degli statuti di una società — Diritti a carattere remunerativo»)	15

2002/C 109/25	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 15 gennaio 2002 nella causa C-49/01 P: Royal Olympic Cruises Ltd e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Danno causato dall'intervento armato nella Repubblica federale di Jugoslavia — Ricorso manifestamente infondato»)	16
2002/C 109/26	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 31 gennaio 2002 nel procedimento C-161/01 P: Franco Campoli contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento di una decisione di trasferimento d'ufficio e di una decisione di nominare un altro dipendente ad un posto divenuto disponibile — Provvedimento disciplinare dissimulato — Diritti della difesa — Ricorso manifestamente irricevibile»)	16
2002/C 109/27	Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2001 nella causa C-219/01 P: Javier Reyna González del Valle contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Inquadramento nel grado — Tardività del ricorso — Ricorso manifestamente infondato»)	17
2002/C 109/28	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 13 dicembre 2001 nella causa C-263/01 P, Carla Giulietti contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Concorso — Ricorso di annullamento — Procedimento di preselezione — Svolgimento delle prove — Diritti della difesa — Principio di parità di trattamento»)	17
2002/C 109/29	Causa C-284/01 P: Ricorso del sig. Girish Ojha contro la sentenza pronunciata il 6 marzo 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-77/99, Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 giugno 2001	18
2002/C 109/30	Causa C-291/01 P: Ricorso della Smanor SA e dei sigg. Monique e Hubert Ségaud contro la sentenza pronunciata il 4 luglio 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-123/01, le parti che propongono il presente ricorso contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2001	18
2002/C 109/31	Causa C-430/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 12 ottobre 2001 nella causa Prof. Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria	18
2002/C 109/32	Causa C-4/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 12 novembre 2001, nella causa Hilde Schönheit contro Stadt Frankfurt am Main	18
2002/C 109/33	Causa C-5/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main, con ordinanza 12 novembre 2001, nella causa Silvia Becker contro Land Hessen	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/34	Causa C-7/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 21 dicembre 2001, nella causa Holin Groep BV c.s. contro Staatssecretaris van Financiën	21
2002/C 109/35	Causa C-18/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbejdsret, con ordinanza 25 gennaio 2002, nella causa DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisation i Sverige, per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation	22
2002/C 109/36	Causa C-19/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof, con ordinanza 20 dicembre 2001, nella causa M. Viktor Hlozek contro Roche Diagnostics GmbH	22
2002/C 109/37	Causa C-27/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Innsbruck, con ordinanza 14 gennaio 2002, nella causa Petra Engler contro Janus Versand GmbH	23
2002/C 109/38	Causa C-31/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sozialgericht Aachen, con ordinanza 18 gennaio 2002, nella causa Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, chiamate in causa: 1. PAX Familienfürsorge Krankenversicherung e 2. Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen ...	24
2002/C 109/39	Causa C-35/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria), con ordinanza 8 novembre 2001, nel procedimento amministrativo Landesärztekammer Hessen contro M. Markus Vogel, parte interveniente: Landesärztekammer Hessen, ha presentato osservazioni l'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht	24
2002/C 109/40	Causa C-36/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 24 ottobre 2001, nel procedimento amministrativo OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn	25
2002/C 109/41	Causa C-39/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesterets Anke-og Kæremålsudvalg, con ordinanza 8 febbraio 2002, nella causa Mærsk Olie & Gas A/S contro Ditta M. de Haan en W. de Boer, nelle persone dei proprietari Martinus de Haan e Willem de Boer	25
2002/C 109/42	Causa C-40/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land NÖ, con ordinanza 29 gennaio 2002, nel ricorso presentato dalla sig.ra Margareta Scherndl	25
2002/C 109/43	Causa C-41/02: Ricorso presentato il 14 febbraio 2002 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/44	Causa C-42/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ålands förvaltningsdomstol, con ordinanza 5 febbraio 2002, nell'ambito di un procedimento promosso dalla sig.ra Elisabeth Diana Lindman	27
2002/C 109/45	Causa C-43/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart, con ordinanza 11 febbraio 2002, nella causa Landesbausparkasse Baden-Württemberg contro Elisabeth Huttenlocher	27
2002/C 109/46	Causa C-46/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vantaan Käräioikeus (Tribunale di Vantaa), con ordinanza 1° febbraio 2002, nella causa Fixtures Marketing Ltd, Guernsey, Isole della Manica contro Oy Veikkaus, Helsinki	27
2002/C 109/47	Causa C-47/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, con ordinanza 31 gennaio 2002, nel procedimento amministrativo Albert Anker, Klaas Ras e Albertus Snoek contro Repubblica Federale di Germania	28
2002/C 109/48	Causa C-53/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio), section d'administration, con sentenza 8 febbraio 2002, nella causa Commune de Braine-le-Château contro Région wallonne — Parti intervenienti: BIFFA Waste Services SA, Philippe Feron et Philippe De Codt	28
2002/C 109/49	Causa C-56/02: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 gennaio 2002, nella causa IHW Rebmann GmbH contro Hauptzollamt Weiden	29
2002/C 109/50	Causa C-57/02 P: Ricorso della Compañía Española para la Fabricación de Aceros S.A. (Acerinox) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 dicembre 2001 nella causa T-48/98, Compañía Española para la Fabricación de Aceros S.A. (Acerinox)/Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 febbraio 2002	29
2002/C 109/51	Causa C-58/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 25 febbraio 2002	30
2002/C 109/52	Causa C-62/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 26 febbraio 2002	30
2002/C 109/53	Causa C-63/02: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 26 febbraio 2002	31

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/54	Causa C-64/02 P: Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 27 febbraio 2002 contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Quarta Sezione) 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo M�belwerk GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	31
2002/C 109/55	Causa C-65/02 P: Ricorso della ThyssenKrupp Stainless GmbH (gi� Krupptyssen Stainless GmbH) contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Prima Sezione) nelle cause riunite T-45/98 e C-47/98, KruppThyssen Stainless GmbH e Acciai speciali Terni SpA/Commissione delle Comunit� europee, proposto il 28 febbraio 2002	32
2002/C 109/56	Causa C-66/02: Ricorso del 28 febbraio 2002 contro la Commissione delle Comunit� europee presentato dalla Repubblica italiana	33
2002/C 109/57	Causa C-67/02: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro l'Irlanda presentato il 28 febbraio 2002	33
2002/C 109/58	Causa C-68/02: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 28 febbraio 2002	34
2002/C 109/59	Causa C-70/02: Ricorso del 1� marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunit� europee	34
2002/C 109/60	Causa C-73/02 P: Ricorso proposto il 28 febbraio 2002 dalla Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni SpA contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, tra Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Speciali Terni SpA contro la Commissione delle Comunit� europee	35
2002/C 109/61	Causa C-75/02 P: Ricorso del Territorio Hist�rico de Alava — Diputaci�n Foral de Alava e altri avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Terza Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-77/01 tra Territorio Hist�rico de Alava — Diputaci�n Foral de Alava e altri contro Commissione delle Comunit� europee	36
2002/C 109/62	Causa C-76/02: Ricorso della Commissione delle Comunit� europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 5 marzo 2002	37
2002/C 109/63	Causa C-87/02: Ricorso del 13 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunit� europee	37

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/64	Causa C-93/02 P: Ricorso della Biret International SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-174/00, Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunit� europee, proposto il 16 marzo 2002	38
2002/C 109/65	Causa C-94/02 P: Ricorso degli Etablissements Biret e Cie SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit� europee (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-210/00, Etablissements Biret et Cie SA contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunit� europee, proposto il 16 marzo 2002	38
2002/C 109/66	Cancellazione dal ruolo della causa C-105/98 P	39
2002/C 109/67	Cancellazione dal ruolo della causa C-24/99	39
2002/C 109/68	Cancellazione dal ruolo della causa C-140/99	39
2002/C 109/69	Cancellazione dal ruolo della causa C-295/99	39
2002/C 109/70	Cancellazione dal ruolo della causa C-461/99	39
2002/C 109/71	Cancellazione dal ruolo della causa C-77/00	39
2002/C 109/72	Cancellazione dal ruolo della causa C-234/00	40
2002/C 109/73	Cancellazione dal ruolo della causa C-239/00 P	40
2002/C 109/74	Cancellazione dal ruolo della causa C-449/00	40
2002/C 109/75	Cancellazione dal ruolo della causa C-31/01	40
2002/C 109/76	Cancellazione dal ruolo della causa C-41/01	40
2002/C 109/77	Cancellazione dal ruolo della causa C-85/01	40
2002/C 109/78	Cancellazione dal ruolo della causa C-115/01	41
2002/C 109/79	Cancellazione dal ruolo della causa C-127/01	41



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/80	Cancellazione dal ruolo della causa C-137/01	41
2002/C 109/81	Cancellazione dal ruolo della causa C-183/01	41
2002/C 109/82	Cancellazione dal ruolo della causa C-382/01	41
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2002/C 109/83	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2001 nella causa T-43/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV contro Consiglio dell'Unione europea («Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Importazioni di zucchero — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Irreversibilità delle realizzazioni ottenute — Principio di proporzionalità — Certezza del diritto»)	42
2002/C 109/84	Sentenza del Tribunale 29 gennaio 2002 nella causa T-160/98: Firma Léon Van Parys NV e Pacific Fruit Company NV contro Commissione delle Comunità europee («Banane — Organizzazione comune dei mercati — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Riduzione dei quantitativi di riferimento»)	42
2002/C 109/85	Sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002 nella causa T-54/99: max.mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) — Importo dei canoni imposti ai gestori GSM dalla Repubblica d'Austria — Denuncia — Rigetto parziale della denuncia — Ricevibilità — Violazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) e dell'art. 90 del Trattato CE — Motivazione»)	43
2002/C 109/86	Sentenza del tribunale 17 gennaio 2002 nella causa T-47/00: Rica Foods (Free Zone) NV contro Commissione delle Comunità europee («Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Regolamento (CE) n. 2423/1999 — Misure di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)	43
2002/C 109/87	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002 nella causa T-88/00, Mag Instrument Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Forma di lampade tascabili — Marchio tridimensionale — Impedimento assoluto — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	44
2002/C 109/88	Sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2002 nella causa T-206/00, Merja Hult contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Inquadramento — Motivazione — Art. 32 dello Statuto — Decisione della Commissione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione — Abbuono di anzianità di scatto — Presupposti — Principio della certezza del diritto)	44

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/89	Sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002 nella causa T-211/00, Aldo Kuijer contro Consiglio dell'Unione europea («Trasparenza — Decisione del Consiglio 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Rigetto di una domanda di accesso — Tutela dell'interesse pubblico — Relazioni internazionali — Errore manifesto — Accesso parziale»)	44
2002/C 109/90	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2002 nella causa T-237/00, Patrick Reynolds contro Parlamento europeo (Dipendenti — Comando nell'interesse del servizio — Art. 38 dello Statuto — Gruppo politico — Fine anticipata del comando — Diritti della difesa — Responsabilità extracontrattuale della Comunità) .	45
2002/C 109/91	Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2001 nella causa T-99/97, Willem Stols contro Consiglio dell'Unione europea (Funzionari — Domanda di reinquadramento nel grado — Eccezione di irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Irricevibilità)	45
2002/C 109/92	Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2001 nella causa T-20/01, Maria Concetta Cerafogli e a. contro Banca centrale europea (Modifica delle condizioni di impiego applicabili al personale della Banca centrale europea — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità)	46
2002/C 109/93	Causa T-331/01: Ricorso delle società Huntstown Air Park Limited e Omega Aviation Services Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2001	46
2002/C 109/94	Causa T-7/02: Ricorso della Zapf Creation AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 14 gennaio 2002	47
2002/C 109/95	Causa T-8/02: Ricorso della società Zapf Creation AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno proposto il 14 gennaio 2002	48
2002/C 109/96	Causa T-14/02: Ricorso delle società Agrofair Benelux BV, Volta River Estates Limited, SH Pratt & Co (Bananas) Ltd e M&W Mack Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 gennaio 2002	48
2002/C 109/97	Causa T-15/02: Ricorso della BASF AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2002	49
2002/C 109/98	Causa T-18/02: Ricorso della sig.ra Anita Jannice Österholm contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 febbraio 2002	50
2002/C 109/99	Causa T-19/02: Ricorso della Albert Albrecht GmbH + Co. KG ed altre 17 contro la Commissione delle Comunità europee e contro l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, proposto il 25 gennaio 2002	51

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/100	Causa T-20/02: Ricorso della Interquell GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 gennaio 2002	52
2002/C 109/101	Causa T-22/02: Ricorso delle società Sumitomo Chemical Co. Ltd, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002	52
2002/C 109/102	Causa T-23/02: Ricorso della Sumika Fine Chemicals Co. Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002	53
2002/C 109/103	Causa T-24/02: Ricorso della sig.ra Maddalena Lebedef-Caponi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002	53
2002/C 109/104	Causa T-28/02: Ricorso delle società First Data Corporation, FDR Limited e First Data Merchant Services Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2002	54
2002/C 109/105	Causa T-30/02: Ricorso del sig. Wolfgang Leonhardt contro il Parlamento europeo, proposto il 13 febbraio 2002	54
2002/C 109/106	Causa T-31/02: Ricorso delle società Japan Tobacco, Inc. e JT International S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 febbraio 2002	55
2002/C 109/107	Causa T-32/02: Ricorso del sig. José Cuenda Guijarro contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 14 febbraio 2002	55
2002/C 109/108	Causa T-33/02: Ricorso della Britannia Alloys and Chemicals Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002	56
2002/C 109/109	Causa T-34/02: Ricorso della EURL (S.r.l unipersonale) Le Levant 001 e altri contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 20 febbraio 2002	57
2002/C 109/110	Causa T-35/02: Ricorso di ALITALIA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2002	57
2002/C 109/111	Causa T-37/02: Ricorso della Banca Sanpaolo IMI spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002	58
2002/C 109/112	Causa T-39/02: Ricorso di Banca Intesabci Spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002	58

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 109/113	Causa T-40/02: Ricorso della Banca di Roma spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002	59
2002/C 109/114	Causa T-41/02: Ricorso della Mediocredito Centrale spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002	59
2002/C 109/115	Causa T-42/02: Ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002	60
2002/C 109/116	Causa T-44/02: Ricorso della Dresdner Bank AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002	60
2002/C 109/117	Causa T-47/02: Ricorso del sig. Manfred Danzer e dalla sig.ra Hannelore Danzer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 febbraio 2002	61
2002/C 109/118	Causa T-48/02: Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Brouwerij Haacht N.V. il 27 febbraio 2002	62
2002/C 109/119	Causa T-49/02: Ricorso della Brasserie Nationale contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002	62
2002/C 109/120	Causa T-51/02: Ricorso della Brasserie Battin contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002	63
2002/C 109/121	Causa T-52/02: Ricorso della Societé Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2002	64
2002/C 109/122	Causa T-56/02: Ricorso della Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 febbraio 2002	64
2002/C 109/123	Causa T-60/02: Ricorso della Deutsche Verkehrsbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° marzo 2002	65
2002/C 109/124	Causa T-61/02: Ricorso della Commerzbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° marzo 2002	66
2002/C 109/125	Causa T-65/02: Ricorso della sig.ra Michelle Boisset-Chetaud contro il Parlamento europeo, proposto il 4 marzo 2002	67



2002/C 109/126	Causa T-66/02: Ricorso della 1. Società anonima «Idiotiko Institutouto Epangelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou — Anaghnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes» (Istituto privato di formazione professionale N. Avgerinopoulou — Scuole tecniche professionali private riconosciute), 2. Panellinia Enosi Idiotikon Institutouton Epangelmatikis Katartisis (Unione panellenica degli istituti privati di formazione professionale) e 3. Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevisis kai Katartisis (Unione panellenica di educazione e formazione tecnica professionale privata), contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 febbraio 2002	67
2002/C 109/127	Causa T-76/02: Ricorso di Mara Messina contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2002	68

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 febbraio 2002

nella causa C-416/98: Commissione delle Comunità europee contro Nea Energeiaki Tecnologia EPE⁽¹⁾

(«Art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE) — Clausola compromissoria — Rimborso di caparre versate in base ad un contratto risolto dalla Commissione per mancata esecuzione»)

(2002/C 109/01)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-416/98, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. R.B. Wainwright e O. Couvert-Castéra, sig.re M. Bra, avocat, e K. Kapoutzidou, dikigoros) contro Nea Energeiaki Tecnologia EPE, con sede in Atene (Grecia) (agente: sig. G. Papacharalampous, dikigoros), avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), al fine di ottenere il rimborso di un anticipo che quest'ultima aveva consentito alla convenuta nell'ambito di un contratto avente ad oggetto la realizzazione e la dimostrazione del funzionamento di un programma pilota ad energia eolica, intitolato «Ile de Kea», che prevedeva l'installazione di un generatore elettrico ad energia eolica su un'isola greca, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. V. Skouris (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La società Nea Energeiaki Tecnologia EPE è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee, da un lato, la somma di GRD 9 498 551 risultante dall'accordo stipulato tra la Nea Energeiaki Tecnologia EPE e la Commissione il 27 marzo 1990, e cioè la somma di GRD 9 257 051 dovuta a titolo principale maggiorata di GRD 241 500 per interessi bancari e, dall'altro lato, gli interessi sulla somma dovuta a titolo principale, calcolati, sulla base del tasso praticato dalla Banca europea per gli investimenti alla data del 15 luglio 1985 per il periodo intercorrente dal 27 marzo 1990 al 10 dicembre 1998 e, sulla base del tasso legale fissato dalla normativa greca, per il periodo intercorrente dall'11 dicembre 1998, data della notifica del ricorso alla Nea Energeiaki Tecnologia EPE fino al totale pagamento del debito da parte di quest'ultima.

2) La Nea Energeiaki Tecnologia EPE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 20 del 23.1.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

19 febbraio 2002

nella causa C-35/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Pinerolo): Manuele Arduino⁽¹⁾

(«Tariffa obbligatoria degli onorari d'avvocato — Deliberazione del Consiglio nazionale forense — Approvazione da parte del Ministro di Grazia e Giustizia — Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE)»)

(2002/C 109/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-35/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Pinerolo nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Manuele Arduino, con l'intervento di: Diego Dessi, Giovanni Bertolotto e Compagnia Assicuratrice RAS SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 19 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un procedimento come quello previsto dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato.

(¹) GU C 100 del 10.4.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-145/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) — Direttiva 89/48/CEE — Accesso alla professione di avvocato ed esercizio della stessa»)

(2002/C 109/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-145/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e B. Mongin) contro Repubblica

italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig.ra F. Quadri), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che:

- mantenendo, in violazione dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), il divieto generale imposto agli avvocati stabiliti in altri Stati membri ed esercitanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi di disporre in tale Stato dell'infrastruttura necessaria all'effettuazione delle loro prestazioni,
- subordinando, in violazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), l'iscrizione come avvocato ad un albo italiano al possesso della cittadinanza italiana ed al possesso di qualifiche acquisite esclusivamente in Italia, nonché al mantenimento della residenza in una circoscrizione giudiziaria italiana,
- applicando in forma discriminatoria nei confronti degli avvocati provenienti da altri Stati membri le «misure compensative» (prova attitudinale) previste dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), e
- recependo in maniera incompleta la direttiva 89/48, stante l'assenza di una regolamentazione che stabilisce le modalità della prova attitudinale per gli avvocati provenienti da altri Stati membri, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 52 e 59 del Trattato nonché alla direttiva 89/48,

la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *mantenendo, in violazione dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), il divieto generale imposto agli avvocati stabiliti in altri Stati membri ed esercitanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi di disporre in tale Stato dell'infrastruttura necessaria all'effettuazione delle loro prestazioni,*
 - *obbligando, in violazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), gli avvocati a risiedere nella circoscrizione del tribunale da cui dipende l'albo al quale essi sono iscritti, e*
 - *recepando in maniera incompleta la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni, stante l'assenza di una regolamentazione che stabilisce le modalità della prova attitudinale per gli avvocati provenienti da altri Stati membri,*

- *la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 52 e 59 del Trattato nonché alla direttiva 89/48.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 188 del 3.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 febbraio 2002

nella causa C-277/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Doris Kaske contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (¹)

(«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione contro la disoccupazione — Sostituzione delle convenzioni previdenziali stipulate fra Stati membri con il regolamento (CEE) n. 1408/71 — Mantenimento dei vantaggi garantiti anteriormente dall'azione congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni — Libertà di circolazione dei lavoratori»)

(2002/C 109/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-277/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Doris Kaske e Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien, domanda vertente sulla possibilità di applicare la convenzione relativa all'assicurazione contro la disoccupazione stipulata fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria concernente le prestazioni di disoccupazione in luogo degli artt. 3, 6, 67 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), mediante trasposizione alle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione dei principi affermati nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), e vertente, inoltre, sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE

(divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere; R. Grass, ha pronunciato il 5 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I principi affermati dalla Corte nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, che consentono di disapplicare le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale cui detto regolamento di regola si è sostituito, valgono anche qualora tale lavoratore abbia esercitato il diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore del detto regolamento e prima che il Trattato CE fosse vigente nel suo Stato membro di origine.*
- 2) *Se i periodi assicurativi o lavorativi che conferiscono al lavoratore cittadino di uno Stato membro il diritto al sussidio di disoccupazione da lui richiesto hanno cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua situazione dev'essere valutata con riguardo alle disposizioni della convenzione bilaterale per tutto il periodo durante il quale egli ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e prendendo in considerazione l'insieme dei periodi assicurativi o lavorativi da lui maturati, senza distinguere a seconda che tali periodi siano precedenti o successivi all'entrata in vigore del Trattato e del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di origine del lavoratore. Se, per contro, dopo essersi avvalso di tutti i diritti che traeva dalla convenzione, l'interessato esercita nuovamente il suo diritto alla libera circolazione e se matura nuovi periodi assicurativi o lavorativi collocati esclusivamente dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua nuova situazione è disciplinata da questo regolamento.*
- 3) *Un diritto nazionale può stabilire norme più favorevoli di quelle del diritto comunitario, purché esse rispettino i principi di detto diritto. La normativa di uno Stato membro che privilegi, tenuto conto delle condizioni per fruire di un sussidio di disoccupazione, i lavoratori che hanno soggiornato quindici anni nel territorio di detto Stato membro prima della loro ultima occupazione all'estero è incompatibile con l'art. 48 del Trattato.*

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

19 febbraio 2002

nella causa C-309/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten⁽¹⁾

(«Ordine professionale — Ordine nazionale forense — Disciplina da parte dell'Ordine dell'esercizio della professione — Divieto di rapporti di collaborazione integrata tra avvocati e revisori dei conti — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Associazione di imprese — Restrizione della concorrenza — Giustificazioni — Art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) — Impresa o gruppo di imprese — Artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) — Applicabilità — Restrizioni — Giustificazioni»)

(2002/C 109/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-309/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) nelle controversie dinanzi ad esso pendenti tra J.C.J. Wouters, J.W. Savelbergh, Price Waterhouse Belastingadviseurs BV e Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE], 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), nonché 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissechet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 19 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Un regolamento relativo alla collaborazione tra gli avvocati e altre professioni liberali quale la Samenwerkingsverordening 1993 (regolamento del 1993 sulla collaborazione), adottato da un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten (ordine olandese degli avvocati), dev'essere considerato come una decisione presa da un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

- 2) Una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, adottata da un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten, non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato, dato che tale ente ha potuto ragionevolmente ritenere che la detta normativa, malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato.
- 3) Un ente quale il Nederlandse Orde van Advocaten non costituisce né un'impresa né un gruppo di imprese ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE).
- 4) Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano ad una normativa nazionale quale la Samenwerkingsverordening 1993, che vieta qualsiasi rapporto di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti, dato che tale normativa ha potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nel paese interessato.

⁽¹⁾ GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-310/99: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Orientamenti riguardanti gli aiuti all'occupazione — Azioni a favore dell'occupazione dei giovani e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato — Riduzione degli oneri sociali»)

(2002/C 109/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-310/99, Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. O. Fiumara) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Rozet e P. Stancanelli, quindi sigg. G. Rozet e V. Di Bucci), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla

sig.ra N. Colneric (relatore), presidente della Seconda Sezione facente funzione di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 marzo 2002

nelle cause riunite C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungssenat Salzburg): Hans Reisch e a. contro Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg (¹)

«Libera circolazione dei capitali — Art. 56 CE — Procedura di dichiarazione e di autorizzazione preliminare degli acquisti di aree fabbricabili — Situazione puramente interna — Assenza»

(2002/C 109/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-515/99, da C-519/99 a C-524/99 e da C-526/99 a C-540/99, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (Austria) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Hans Reisch (C-515/99), Walter Riedl (C-527/99), Alexander Hacker (C-528/99), Gerhard Eckert (C-529/99), Franz Gstöttenbauer (C-530/99), Helmut Hechwarter (C-531/99), Alois Bixner (C-532/99), Geza Aumüller (C-533/99), Berthold Garstenauer (C-534/99 e C-536/99), Robert Eder (C-535/99), Hartmut Ramsauer (C-537/99 e C-538/99), Harald Kronberger (C-539/99), Erich Morianz (C-540/99) e Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, e tra Anton Lassacher, Heinz Schäfer (C-519/99), Dertnig GmbH & Co. KG, Heinrich Reutter (C-520/99), Francesco Branka (C-521/99), Neubau GmbH, Baumeister Bogensberger GmbH & Co. KG (C-522/99 e C-526/99), Peter Fidelsberger (C-523/99), GWP Gewerbetparkentwicklung GmbH, Johann Lindner et Emma Lindner

(C-524/99) e Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg, Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 56 CE — 60 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 5 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 56 CE-60 CE

- *non si oppongono a una procedura di dichiarazione preliminare quale quella prevista dal regime di acquisto dei beni immobili istituito dal Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997;*
- *si oppongono a una procedura di autorizzazione preliminare quale quella prevista da tale regime.*

(¹) GU C 79 del 18.3.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2002

no processo C-6/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Abfall Service AG (ASA) contro Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (¹)

«Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti — Competenza dell'autorità di spedizione per controllare la classificazione dell'oggetto della spedizione (ricupero o smaltimento) e per opporsi ad una spedizione che si basa su una classificazione errata — Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti — Qualifica del deposito di rifiuti in una miniera abbandonata»

(2002/C 109/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-6/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Abfall Service AG (ASA) e Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento

(CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), come modificato dalla decisione della Commissione 18 maggio 1998, 98/368/CE (GU L 165, pag. 20), nonché della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e A. La Pergola (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: sig.ra D. Lousterman-Hubeau, capo divisione, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Dal sistema istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dalla decisione della Commissione 18 maggio 1998, 98/368/CE, discende quanto segue:*

- *l'autorità competente di spedizione, ai sensi dell'art. 2, lett. c), dello stesso regolamento è competente a verificare se un progetto di spedizione classificato nella notifica come «spedizione di rifiuti a fini di ricupero» corrisponda effettivamente a tale classificazione, e*
- *la detta autorità, qualora tale classificazione sia errata, deve opporsi alla spedizione sollevando una obiezione basata su tale errore di classificazione, nel termine previsto dall'art. 7, n. 2, del detto regolamento.*

2) *Il deposito di rifiuti in una miniera in disuso non costituisce necessariamente un'operazione di smaltimento, ai sensi dell'allegato II A, punto D 12, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE.*

Tale deposito deve costituire oggetto di una valutazione caso per caso, al fine di stabilire se si tratti di un'operazione di smaltimento o di un'operazione di ricupero ai sensi della detta direttiva.

Tale deposito costituisce un ricupero se esso mira principalmente a che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'impiego di altri materiali che avrebbero dovuto essere usati per svolgere tale funzione.

SENTENZA DELLA CORTE

26 febbraio 2002

nella causa C-23/00 P: Consiglio dell'Unione europea contro Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e a. ⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Domanda di annullamento parziale di una sentenza nei limiti in cui il Tribunale di primo grado dichiara non necessario statuire su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso da esso respinto»)

(2002/C 109/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-23/00 P, Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims-Robertson e sig. I. Díez Parra), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 1° dicembre 1999, nelle cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-3427), procedimento in cui le altre parti sono: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, C.H. Boehringer Sohn, con sede in Ingelheim am Rhein (Germania), (agenti: avv.ti D. Waelbroeck e D. Fosselard), Commissione delle Comunità europee (agente: signor X. Lewis), Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), con sede in Bruxelles (Belgio), (agente: avv. A. Vandecasteele), Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV), con sede in La Haye (Paesi Bassi) (agenti: avv.ti G. van der Wal e L. Parret) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra G. Amodeo, assistita dal sig. D. Lloyd Jones, QC), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 26 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e dalla C.H. Boehringer.*

(1) GU C 79 del 18.3.2000.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione delle Comunità europee, la Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) e la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

26 febbraio 2002

nella causa C-32/00 P: Commissione delle Comunità europee contro Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e. a. (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Medicinali veterinari — Annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione n. 1312/96 nella misura in cui, determinando i limiti assimi di residui di clenbuterol idroclorurato, specifica altresì le indicazioni terapeutiche ammesse per tale sostanza — Possibilità che la Commissione, nel fissare i limiti massimi di residui di medicinali veterinari, tenga conto della direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze»)

(2002/C 109/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-32/00 P, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. X. Lewis), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 1° dicembre 1999, nelle cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-3427), procedimento in cui le altre parti sono: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, C.H. Boehringer Sohn, con sede in Ingelheim am Rhein (Germania) (agenti: avv.ti D. Waelbroeck e D. Fosselard), Consiglio dell'Unione europea, Fédération européenne de la Santé animale (Fedesa), con sede in Bruxelles (Belgio) (agenti: avv.ti A. Vandencastele e D. Brinckman), Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV), con sede in La Haye (Paesi Bassi) (agenti: avv.ti G. van der Wal e L. Parret) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 26 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) I punti 2-5 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 1° dicembre 1999 (cause riunite T-125/96 e T-152/96), Boehringer/Consiglio e Commissione, sono annullati.

2) Il ricorso di annullamento proposto dalla Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e dalla C.H. Boehringer Sohn contro il regolamento della Commissione, 8 luglio 1996, n. 1312, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale è respinto.

3) La Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer sopportano, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, sia nel procedimento dinanzi al Tribunale per la causa T-152/96 che in quello svoltosi dinanzi alla Corte.

4) Il Consiglio sopporta le spese da esso sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale per la causa T-152/96.

5) La Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) e la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopportano le spese da esse sostenute sia nel procedimento dinanzi al Tribunale per la causa T-152/96 che in quello svoltosi dinanzi alla Corte.

(¹) GU C 102 del 8.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 febbraio 2002

nella causa C-37/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Hoge Raad der Nederlanden): Herbert Weber contro Universal Ogdén Services Ltd (¹)

(«Convenzione di Bruxelles — Art. 5, punto 1 — Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale — Contratto di lavoro — Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività Nozione — Lavoro svolto in parte in un impianto stabilito al di sotto della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente e in parte sul territorio di un altro Stato contraente»)

(2002/C 109/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-37/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del

Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad der Nederlanden, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Herbert Weber e Universal Ogden Services Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'attività svolta da un lavoratore su talune installazioni fisse o galleggianti situate sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.*

2) *L'art. 5, punto 1, della detta Convenzione va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempie le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.*

Trattandosi di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività a vantaggio del datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tenere conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione.

In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo.

La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse dei nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, il lavoratore avrà la scelta di citare il datore di lavoro sia davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, sia davanti ai giudici dello Stato contraente sul territorio del quale è domiciliato il datore di lavoro.

3) *Il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta Convenzione, che è l'oggetto della seconda questione.*

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

21 febbraio 2002

nella causa C-65/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana(¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti pericolosi — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE»)

(2002/C 109/12)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-65/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra L. Ström e sig. G. Bisogni) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, permettendo alle imprese ed agli stabilimenti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti pericolosi oggetto della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), di essere dispensati dall'autorizzazione

prevista dall'art. 10 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), senza che tale dispensa sia condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti all'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e dell'art. 3 della direttiva 91/689, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, permettendo alle imprese ed agli stabilimenti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi oggetto della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, di essere dispensati dall'autorizzazione prevista dall'art. 10 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, senza che tale dispensa sia condizionata alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 91/689, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 11 della direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156, e dell'art. 3 della direttiva 91/689.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-107/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail de Mons): Caterina Insalaca contro Office national des pensions (ONP) (¹)

(«Previdenza sociale — Artt. 46-46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Norme anticumulo nazionali — Prestazioni della stessa natura»)

(2002/C 109/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-107/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Tribunal de travail di Mons (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Caterina Insalaca e Office national des pensions (ONP), domanda

vertente sull'interpretazione degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La disciplina di uno Stato membro che regola il calcolo di una pensione di superstite e prevede una limitazione del massimale fissato per il cumulo di una pensione di vecchiaia e di una pensione di superstite qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione di superstite a carico di un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi degli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248.*

- 2) *Gli artt. 46 bis e 46 ter del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 1248/92, ostano all'applicazione della disciplina di uno Stato membro che contenga una clausola anticumulo in base alla quale una pensione di superstite percepita nello stesso Stato membro dev'essere ridotta a causa dell'esistenza di una pensione di superstite acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, ove le prestazioni dovute in applicazione di tale disciplina nazionale si rivelino meno favorevoli rispetto a quelle determinate in applicazione dell'art. 46 bis del detto regolamento.*

(¹) GU C 149 del 27.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-169/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 2 e 28, n. 3, lett. b), e allegato F, punto 2, della sesta direttiva sull'IVA — Atto di adesione della repubblica di Finlandia — Esenzione delle prestazioni di servizi degli utori, artisti ed interpreti artistici — Disposizioni derogatorie»)

(2002/C 109/14)

(Lingua processuale: il finnico)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-169/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Paasivirta e E. Traversa) contro Repubblica finlandese (agente: sig.ra E. Bygglin), avente ad oggetto un ricorso volto a fare dichiarare che, avendo mantenuto in vigore una legislazione con cui si esentano dall'imposta sul valore aggiunto sia le cessioni di opere d'arte effettuate dagli autori o dai loro agenti, sia l'importazione di opere d'arte direttamente acquistate presso gli autori, la repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Avendo mantenuto in vigore una legislazione con cui si esentano dall'imposta sul valore aggiunto sia la vendita di un oggetto d'arte effettuata dal suo autore, direttamente o con la mediazione di un agente, sia l'importazione di un'opera d'arte realizzata dal proprietario-autore, la repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.*

2) *La repubblica di Finlandia è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 febbraio 2002

nella causa C-215/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): Arbetsmarknadsstyrelsen contro Petra Rydergård⁽¹⁾

(«Previdenza sociale — Prestazioni di disoccupazione — Presupposti del mantenimento del diritto alle prestazioni per un disoccupato che si rechi in un altro Stato membro»)

(2002/C 109/15)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-215/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Arbetsmarknadsstyrelsen e Petra Rydergård, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 21 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La valutazione della questione relativa alle condizioni in base alle quali una persona possa essere ritenuta a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente, ai sensi dell'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, deve essere effettuata in base alle norme del diritto nazionale di detto Stato.*

2) L'art. 69, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato ed aggiornato dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che, per fruire del mantenimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione da esso previsto, il richiedente lavoro deve essere rimasto a disposizione degli uffici di collocamento dello Stato competente per un periodo complessivo di almeno quattro settimane dopo l'inizio della disoccupazione, senza che abbia rilevanza che tale periodo non sia stato ininterrotto.

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, va interpretato nel senso che prodotti costituiti da concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro essiccato, scremato e «decaseinato», standardizzato mediante lattosio, devono essere classificati nel capitolo 30 della nomenclatura combinata, come prodotti farmaceutici.

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

7 marzo 2002

nella causa C-259/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht München): Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg (¹)

(«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione doganale di concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro — Classificazione nella Nomenclatura combinata»)

(2002/C 109/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-259/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH e Oberfinanzdirektion Nürnberg, domanda vertente sull'interpretazione del capitolo 30 della Nomenclatura combinata, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312, pag. 1), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. D.A.O. Edward (relatore), facente funzioni di presidente della Quarta Sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

7 febbraio 2002

nella causa C-279/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo»)

(2002/C 109/17)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-279/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor E. Traversa e signora M. Patakia) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor D. Del Gaizo) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e che depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri, abbiano la sede legale o una dipendenza nel territorio nazionale e depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 49 CE e 56 CE.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 259 del 9.9.2000.

- 1) *Mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto tra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 285 del 7.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

19 febbraio 2002

nella causa C-295/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 — Tassa sull'imbarco e sullo sbarco di passeggeri — Tassa che non si applica ai passeggeri che viaggiano tra porti situati nel territorio nazionale»)

(2002/C 109/18)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-295/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e B. Mongin) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. G. De Bellis) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1), la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2002

nella causa C-302/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 95/59/CE e 92/79/CEE — Art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) — Imposte sul consumo dei tabacchi lavorati — Prezzo di riferimento inimo per tutte le sigarette vendute con lo stesso marchio — Imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro»)

(2002/C 109/19)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-302/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e C. Giolito) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e S. Seam) avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore

- un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette e
- un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1999, 199/81/CE (GU L 211, pag. 47), e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GUL 316, pag. 8), sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE) e, in subordine, del secondo comma del medesimo articolo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Mantenendo in vigore*

- un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette e
- un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro,

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1999, 199/81/CE, e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE.

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 285 del 7.10.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

19 febbraio 2002

nella causa C-366/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Trasposizione incompleta della direttiva 97/11/CE»)

(2002/C 109/20)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-366/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori R. Tricot e P. Panayotopoulos) contro Grandu-

cato del Lussemburgo (agente: signor J. Faltz) avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare o, in subordine, avendo omesso di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CE, la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 19 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva e dal Trattato CE.*

2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

(¹) GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 marzo 2002

nella causa C-386/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour d'appel de Bruxelles): Axa Royale Belge SA contro Georges Ochoa, Stratégie Finance SPRL (¹)

(«Direttiva 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Informazione dell'assicurato»)

(2002/C 109/21)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-386/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel di Bruxelles (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Axa Royale Belge SA e Georges Ochoa, Stratégie Finance SPRL, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative,

regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 5 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 31, n. 3, della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la proposta di un contratto di assicurazione vita — ovvero, ove manchi la proposta la polizza — deve informare il contraente del fatto che la risoluzione, la riduzione o il riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita, effettuati in vista della sottoscrizione di un altro contratto di assicurazione sulla vita, sono generalmente pregiudizievoli per l'assicurato.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

27 febbraio 2002

nella causa C-46/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana(¹)

«Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttiva 96/59/CE — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili»

(2002/C 109/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-46/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. Støvlbaek e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: sig. U. Leanza, assistito dal sig. M. Fiorilli), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla Commissione, entro il 16 settembre 1999, i programmi, le bozze di piano e le sintesi degli inventari di cui agli artt. 11 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle suddette disposizioni, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e

C.W.A. Timmermans (relatore), giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo predisposto e comunicato alla Commissione delle Comunità europee, entro il 16 settembre 1999, né la sintesi degli inventari prevista all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), né i programmi e le bozze di piano di cui all'art. 11 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

27 febbraio 2002

nella causa C-140/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio(¹)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/18/CE — Trasporti marittimi — Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»

(2002/C 109/23)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-140/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. B. Mongin) contro Regno del Belgio (agente: sig.ra A. Snoecx), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, omettendo di notificare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 144, pag. 1), ovvero non adottando le misure necessarie per conformarsi

a tale direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della medesima direttiva e del Trattato CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 27 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 marzo 1998, 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della stessa direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 161 del 2.6.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

24 gennaio 2002

nella causa C-45/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): SONAE Turismo SGPS SA contro Fazenda Pública (¹)

(«Articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Iscrizione obbligatoria nel registro commerciale dell'atto relativo alla modifica degli statuti di una società — Diritti a carattere remunerativo»)

(2002/C 109/24)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-45/00, avente ad oggetto una domanda indirizzata alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) e diretta ad ottenere, nella controversia pendente dinanzi a tale giurisdizione tra la SONAE Turismo SGPS SA e la Fazenda Pública, alla presenza del: Ministério Público, una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 4, 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali (GU L 249, pag. 25), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. D.A.O. Edward (relatore), facente funzioni di presidente della Quarta Sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 24 gennaio, un'ordinanza, il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, dev'essere interpretata nel senso che i diritti riscossi per l'iscrizione in un registro nazionale del commercio di un aumento del capitale sociale di una società di capitali o di un'altra operazione prevista da tale direttiva costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva stessa.*
- 2) *I diritti dovuti per l'iscrizione in un registro nazionale del commercio di un aumento del capitale sociale di una società di capitali o di un'altra operazione prevista dalla direttiva 69/335, nella versione risultante dal testo della direttiva 85/303, sono vietati, in linea di principio, in forza dell'art. 10, lett. c), di tale direttiva, quando costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva stessa.*
- 3) *Non hanno carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, i diritti riscossi per l'iscrizione in un registro nazionale del commercio di un aumento del capitale sociale di una società di capitali o di un'altra operazione prevista dalla detta direttiva, il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale sociale sottoscritto.*
- 4) *I diritti a carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, comprendono i soli diritti il cui importo è calcolato in base al costo del servizio prestato.*
- 5) *Per calcolare l'importo di tali diritti, uno Stato membro ha facoltà di prendere in considerazione non solo i costi, materiali e retributivi, che sono direttamente connessi al compimento delle operazioni di registrazione di cui essi costituiscono il corrispettivo, ma anche la parte di spese generali dell'amministrazione competente imputabili a tali operazioni. Può essere ammesso che uno Stato membro riscuota dei diritti solo per le operazioni di registrazione più importanti e che computi in questi ultimi i costi di operazioni di minore importanza effettuate gratuitamente.*
- 6) *La determinazione del costo di un'operazione di registrazione nel registro del commercio può essere forfettaria e dev'essere compiuta con criteri di ragionevolezza, prendendo in considerazione segnatamente il numero e la qualifica delle persone addette, il tempo da queste impiegato, nonché i diversi costi materiali necessari per il compimento di tale operazione. Tuttavia uno Stato membro ha diritto di stabilire ex ante, in base ai costi medi di registrazione prevedibili, diritti forfettari per l'adempimento delle formalità di iscrizione delle società di capitali. Niente osta a che gli importi di tali diritti siano stabiliti per una durata indeterminata purché lo Stato membro verifichi ad intervalli regolari, per esempio ogni anno, che essi continuino a non superare i relativi costi di registrazione.*

7) L'art. 10 della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, attribuisce ai singoli diritti di cui questi possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali.

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

2) La Royal Olympic Cruises Ltd, la Valentine Oceanic Trading Inc., la Caroline Shipping Inc., la Simpson Navigation Ltd, la Solar Navigation Corporation, la Ocean Quest Sea Carriers Ltd, la Athena 2004 SA, la Freewind Shipping Co. e la Elliniki Etaireia Diipeirotikon Grammon AE sono condannate alle spese.

(¹) GU C 108 del 7 aprile 2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 gennaio 2002

nella causa C-49/01 P: Royal Olympic Cruises Ltd e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Danno causato dall'intervento armato nella Repubblica federale di Jugoslavia — Ricorso manifestamente infondato»)

(2002/C 109/25)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-49/01 P, Royal Olympic Cruises Ltd, con sede in Monrovia (Liberia), Valentine Oceanic Trading Inc., con sede in Monrovia, Caroline Shipping Inc., con sede in Monrovia, Simpson Navigation Ltd, con sede in Monrovia, Solar Navigation Corporation, con sede in Monrovia, Ocean Quest Sea Carriers Ltd, con sede in Monrovia, Athena 2004 SA, con sede in Monrovia, Freewind Shipping Co., con sede in Monrovia, e Elliniki Etaireia Diipeirotikon Grammon AE, con sede al Pireo (Grecia), rappresentate dagli avv.ti N. Skandamis e A. Potamianos, dikigoroi, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 12 dicembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Consiglio e Commissione (T-201/99, Racc. pag. II-4005), e diretto a sentir annullare la detta ordinanza, procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. M. Vitsentzatos e sig.ra S. Kyriakopoulou) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Christoforou e A. van Solinge), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di Sezione, L. Sevón e M. Wathelet, juges, avvocato generale: A. Tizzano, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 15 gennaio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

31 gennaio 2002

nel procedimento C-161/01 P: Franco Campoli contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento di una decisione di trasferimento d'ufficio e di una decisione di nominare un altro dipendente ad un posto divenuto disponibile — Provvedimento disciplinare dissimulato — Diritti della difesa — Ricorso manifestamente irricevibile»)

(2002/C 109/26)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-161/01 P, Franco Campoli, residente in Bruxelles, con l'avv. S. Diana, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 6 marzo 2001, causa T-100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-71 e II-347), e diretto all'annullamento di tale sentenza, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti, sig. J. Currall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici; avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 31 gennaio 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

6 dicembre 2001

nella causa C-219/01 P: Javier Reyna González del Valle
contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
— Dipendenti — Inquadramento nel grado — Tardività del
ricorso — Ricorso manifestamente infondato»)

(2002/C 109/27)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-219/01 P, Javier Reyna González del Valle (agente: avv. J.M. Valoria de Arana), avente ad oggetto un ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 28 marzo 2001, causa T-130/00, Reyna González del Valle/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), diretto all'annullamento di tale ordinanza e a che vengano accolte le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, assistito dall'avv. J.J. Gutiérrez Gisbert) la Corte (Terza Sezione), composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 6 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Javier Reyna González del Valle è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 212 del 28.7.2001.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 dicembre 2001

nella causa C-263/01 P, Carla Giulietti contro Commis-
sione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Dipendenti — Concorso — Ricorso di annullamento —
Procedimento di preselezione — Svolgimento delle prove —
Diritti della difesa — Principio di parità di trattamento»)

(2002/C 109/28)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-263/01 P, Carla Giulietti, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. S. Diana, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc.PI, pagg. I-A-93 e II-441), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck), Ana Caprile, residente in Bruxelles, Fabrizio Dell'Olio, residente in Bari (Italia), Konrad Fuhrmann, residente in Bruxelles, e Olivier Radelet, residente in Bruxelles, la Corte (Prima Sezione), composta dai sig.ri P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 13 dicembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Giulietti è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 1.9.2001.

Ricorso del sig. Girish Ojha contro la sentenza pronunciata il 6 marzo 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-77/99, Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 giugno 2001

(Causa C-284/01 P)

(2002/C 109/29)

Il 6 giugno 2001 il sig. Girish Ojha ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 6 marzo 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-77/99⁽¹⁾, Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee. Con ordinanza 22 novembre 2001, la Corte (Prima Sezione) ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 2.6.2002, pag. 16.

Ricorso della Smanor SA e dei sigg. Monique e Hubert Ségaud contro la sentenza pronunciata il 4 luglio 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-123/01, le parti che propongono il presente ricorso contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 luglio 2001

(Causa C-291/01 P)

(2002/C 109/30)

Il 23 luglio 2001 la Smanor SA, i sigg. Monique e Hubert Ségaud hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 4 luglio 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-123/01, parti che propongono il presente ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. Con ordinanza 22 novembre 2001, la Corte (Prima sezione) ha respinto il ricorso ed ha disposto che ciascuno dei ricorrenti sopporti le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 12 ottobre 2001 nella causa Prof. Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria

(Causa C-430/01)

(2002/C 109/31)

Con ordinanza emessa il 12 ottobre 2001, registrata nella cancelleria della Corte il 6 novembre 2001 nella causa Prof. Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se il comportamento degli organi descritto nello svolgimento dei fatti, segnatamente la mancata nomina su un posto nonostante le qualifiche professionali, sia in contrasto con una norma di diritto comunitario direttamente applicabile e, in caso di risposta affermativa, quale.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se siffatta norma di diritto comunitario direttamente applicabile, violata nel caso di specie, configuri una norma tale da costituire un diritto soggettivo in capo alla ricorrente nella causa principale.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

Se la Corte di giustizia delle Comunità europee disponga, sulla base del contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, di tutte le informazioni onde poter decidere se l'organo nazionale, dato il descritto svolgimento dei fatti nella causa principale, abbia manifestamente e sensibilmente oltrepassato il potere discrezionale spettantegli ovvero se rimetta la soluzione di tale questione al giudice austriaco proponente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, con ordinanza 12 novembre 2001, nella causa Hilde Schönheit contro Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-4/02)

(2002/C 109/32)

Con ordinanza 12 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 2002, nella causa Hilde Schönheit contro Stadt Frankfurt am Main, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la concessione di pensione di vecchiaia, ai sensi delle disposizioni del *Beamtenversorgungsgesetz* (legge tedesca in materia di previdenza dei funzionari della Pubblica Amministrazione; in prosieguo: il «*BeamtVG*»), ricada nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (divenuto art. 141, nn. 1 e 2, CE) nel combinato disposto con la direttiva 86/378/CEE⁽¹⁾ ovvero con le disposizioni della direttiva 79/7/CEE⁽²⁾.
- 2) Se le prestazioni previdenziali di cui al *Beamtenversorgungsgesetz* costituiscano un regime ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. h), della direttiva 86/378/CEE⁽³⁾, nel qual caso, a prescindere dal fatto che il regime venga finanziato con fondi del bilancio dello Stato, occorrerebbe tener conto di elementi di calcolo attuariali o ad essi equivalenti ai fini della differenziazione del livello delle prestazioni.
- 3) Se i requisiti necessari perché risulti giustificata una discriminazione indiretta basata sul sesso, ravvisabile prima facie, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80/CE, valgono ai fini dell'applicabilità degli artt. 119 del Trattato CE e 141, nn. 1 e 2, CE, nonché delle disposizioni della direttiva 86/378/CEE, a prescindere dalla circostanza se in sede giudiziaria sia sorta questione in ordine all'agevolazione dell'onere della prova agevolato ovvero se tale questione risulti irrilevante in considerazione del principio, applicabile al procedimento giudiziario, secondo cui il giudice procede all'istruttoria d'ufficio.
- 4) Se la necessità dell'applicazione di un criterio apparentemente neutro debba essere valutata, con riguardo a norme di legge, unicamente in considerazione della ratio e dei motivi che abbiano determinato l'emanazione della norma, desumibili dal procedimento legislativo, particolarmente quando tale ratio e motivi siano stati documentati nel corso del procedimento di emanazione della norma e possa essere quindi in essi ravvisato il motivo determinante per l'emanazione della norma stessa.
- 5) Se, accanto [v. questione sub 4)] o in aggiunta a tali elementi, possano essere prese in considerazione altre legittime finalità legislative quali motivi di giustificazione, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80/CE o conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai fini dell'accertamento di una discriminazione indiretta basata sul sesso; se, in tal caso, il giudice nazionale possa autonomamente procedere all'accertamento di legittime finalità insite in una determinata norma giuridica ed eventualmente ritenere giustificato, in base ad esse, un elemento di differenziazione, in particolare quando considerazioni di tal genere si fondino su riflessioni di ordine logico-sistematico. Se ciò valga anche nel caso in cui tali considerazioni siano rimaste prive di corrispondenza con la ratio che abbia determinato l'emanazione della norma e documentata nel corso del procedimento legislativo.
- 6) Se un trattamento più sfavorevole ravvisabile, prima facie, nei confronti di funzionari pubblici di sesso femminile ad orario ridotto nella fissazione del trattamento di quiescenza calcolato in percentuale dell'ultimo stipendio possa essere giustificata come necessario, in considerazione di una legittima finalità, quando risulti comunque assicurato un trattamento minimo in funzione dei primi dieci anni di servizio e indipendente dalla riduzione dell'orario di lavoro, ancorché le prestazioni previdenziali a favore dei pubblici funzionari derivino esclusivamente da fondi generali del bilancio dello Stato e non dai contributi dei funzionari medesimi. Se la necessità di tale regime possa risultare giustificata, eventualmente a titolo suppletivo, in considerazione della natura alimentare delle prestazioni previdenziali e della loro natura di principio derivato dall'ordinamento dei funzionari pubblici ai sensi dell'art. 33, quinto comma, GG (Legge fondamentale).
- 7) Nell'ipotesi in cui risulti accertata la necessità del regime, a termini della questione sub 6), se una riduzione dell'aliquota del trattamento di quiescenza a favore di funzionari pubblici, di sesso maschile e di sesso femminile, di età più avanzata — aventi diritto a prestazioni previdenziali ben al di sopra del trattamento minimo corrispondente ad almeno 10 anni di servizio contributivo — possa essere ancora ritenuto adeguato (proporzionato) in considerazione della precedente attività lavorativa ad orario ridotto, quando la riduzione non corrisponda solo linearmente al ridotto volume di ore lavorative, bensì consideri in termini più sfavorevoli il periodo di attività lavorativa a tempo pieno rispetto al periodo di attività ad orario ridotto, sebbene per i funzionari pubblici, di sesso maschile e di sesso femminile, di età più avanzata resti irrilevante l'eventuale concessione sproporzionatamente più favorevole del trattamento di quiescenza minimo operata indipendentemente dalla riduzione del volume di ore lavorative. Se, in tale contesto, non risulterebbe adeguato (più adeguato) rinunciare alla riduzione sproporzionale dell'aliquota della pensione a favore di funzionari pubblici di sesso maschile e di sesso femminile di età o anzianità di servizio più avanzate, sostituendola esclusivamente con una riduzione proporzionale del trattamento minimo.
- 8) Se l'insorgenza di costi supplementari di amministrazione del personale, derivanti dall'assunzione di ulteriori dipendenti in conseguenza dell'estensione del lavoro ad orario ridotto rispetto al lavoro a tempo pieno precedentemente vigente, restando inalterati i posti di bilancio e di organico, possano giustificare la necessità di porre tali costi a carico dei dipendenti ad orario ridotto mediante riduzione sproporzionale della loro aliquota di pensione, ai sensi del *ect*; 14, primo comma, primo periodo, secondo e terzo capoverso del *BeamtVG*, nel testo vigente sino al 31.12.1991.

- 9) Se sia adeguato prendere in considerazione tali costi [v. questione sub 8)], qualora l'onere derivante dall'aggravio dei costi di gestione del personale venga posto a carico unicamente ai dipendenti che abbiano precedentemente svolto attività lavorativa ad orario ridotto e, quindi, in misura del tutto preponderante a carico di dipendenti di sesso femminile, sebbene l'estensione delle possibilità di lavoro ad orario ridotto risulti principalmente finalizzata, nella nuova disciplina legislativa, a ridurre il tasso generale di disoccupazione mediante il parziale smaltimento dell'eccesso della domanda di posti di lavoro nel pubblico impiego.
- 4) Se la necessità dell'applicazione di un criterio apparentemente neutro debba essere valutata, con riguardo a norme di legge, unicamente in considerazione della ratio e dei motivi che abbiano determinato l'emanazione della norma, desumibili dal procedimento legislativo, particolarmente quando tale ratio e motivi siano stati documentati nel corso del procedimento di emanazione della norma e possa essere quindi in essi ravvisato il motivo determinante per l'emanazione della norma stessa.
- 5) Se, accanto [v. questione sub 4)] o in aggiunta a tali elementi, possano essere prese in considerazione altre legittime finalità legislative quali motivi di giustificazione, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80/CE o conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai fini dell'accertamento di una discriminazione indiretta basata sul sesso; se, in tal caso, il giudice nazionale possa autonomamente procedere all'accertamento di legittime finalità insite in una determinata norma giuridica ed eventualmente ritenere giustificato, in base ad esse, un elemento di differenziazione, in particolare quando considerazioni di tal genere si fondino su riflessioni di ordine logico-sistematico. Se ciò valga anche nel caso in cui tali considerazioni siano rimaste prive di corrispondenza con la ratio che abbia determinato l'emanazione della norma e documentata nel corso del procedimento legislativo.

(¹) GU L 225, pag. 40.

(²) GU L 6, pag. 24.

(³) GU L 14, pag. 6.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main, con ordinanza 12 novembre 2001, nella causa Silvia Becker contro Land Hessen

(Causa C-5/02)

(2002/C 109/33)

Con ordinanza 12 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 2002, nella causa Silvia Becker contro Land Hessen, il Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la concessione di pensione di vecchiaia, ai sensi delle disposizioni del Beamtenversorgungsgesetz (legge tedesca in materia di previdenza dei funzionari della Pubblica Amministrazione; in prosieguo: il «BeamtVG»), ricada nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (divenuto art. 141, nn. 1 e 2, CE) nel combinato disposto con la direttiva 86/378/CEE⁽¹⁾ ovvero con le disposizioni della direttiva 79/7/CEE⁽²⁾.
- 2) Se le prestazioni previdenziali di cui al Beamtenversorgungsgesetz costituiscano un regime ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. h), della direttiva 86/378/CEE, nel qual caso, a prescindere dal fatto che il regime venga finanziato con fondi del bilancio dello Stato, occorrerebbe tener conto di elementi di calcolo attuariali o ad essi equivalenti ai fini della differenziazione del livello delle prestazioni.
- 3) Se i requisiti necessari perché risulti giustificata una discriminazione indiretta basata sul sesso, ravvisabile prima facie, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 97/80/CE⁽³⁾, valgano ai fini dell'applicabilità degli artt. 119 del Trattato CE e 141, nn. 1 e 2, CE, nonché delle disposizioni della direttiva 86/378/CEE, a prescindere dalla circostanza se in sede giudiziaria sia sorta questione in ordine all'agevolazione dell'onere della prova agevolato ovvero se tale questione risulti irrilevante in considerazione del principio, applicabile al procedimento giudiziario, secondo cui il giudice procede all'istruttoria d'ufficio.
- 6) Se un trattamento più sfavorevole ravvisabile, prima facie, nei confronti di funzionari pubblici di sesso femminile ad orario ridotto nella fissazione del trattamento di quiescenza calcolato in percentuale dell'ultimo stipendio possa essere giustificata come necessario, in considerazione di una legittima finalità, quando risulti comunque assicurato un trattamento minimo in funzione dei primi dieci anni di servizio e indipendente dalla riduzione dell'orario di lavoro, ancorché le prestazioni previdenziali a favore dei pubblici funzionari derivino esclusivamente da fondi generali del bilancio dello Stato e non dai contributi dei funzionari medesimi. Se la necessità di tale regime possa risultare giustificata, eventualmente a titolo suppletivo, in considerazione della natura alimentare delle prestazioni previdenziali e della loro natura di principio derivato dall'ordinamento dei funzionari pubblici ai sensi dell'art. 33, quinto comma, GG (Legge fondamentale).
- 7) Nell'ipotesi in cui risulti accertata la necessità del regime, a termini della questione sub 6), se una riduzione dell'aliquota del trattamento di quiescenza a favore di funzionari pubblici, di sesso maschile e di sesso femminile, di età più avanzata — aventi diritto a prestazioni previdenziali ben al di sopra del trattamento minimo corrispondente ad almeno 10 anni di servizio contributivo — possa essere ancora ritenuto adeguato (proporzionato) in considerazione della precedente attività lavorativa ad orario ridotto, quando la riduzione non corrisponda solo linearmente al ridotto volume di ore lavorative, bensì consideri in termini più sfavorevoli il periodo di attività lavorativa a tempo pieno rispetto al periodo di attività ad orario ridotto, sebbene per i funzionari pubblici, di sesso maschile e di sesso femminile, di età più avanzata resti irrilevante l'eventuale concessione sproporzionatamente più favorevole del trattamento di quiescenza minimo operata indipendentemente dalla riduzione del volume di ore lavorative. Se, in tale contesto, non risulterebbe adeguato (più adeguato) rinunciare alla riduzione sovrapporzionale dell'aliquota della pensione a favore di funzionari pubblici di sesso maschile e di sesso femminile di età o anzianità di servizio più avanzate, sostituendola esclusivamente con una riduzione proporzionale del trattamento minimo.

- 8) Se l'insorgenza di costi supplementari di amministrazione del personale, derivanti dall'assunzione di ulteriori dipendenti in conseguenza dell'estensione del lavoro ad orario ridotto rispetto al lavoro a tempo pieno precedentemente vigente, restando inalterati i posti di bilancio e di organico, possano giustificare la necessità di porre tali costi a carico dei dipendenti ad orario ridotto mediante riduzione sovrapporzionale della loro aliquota di pensione, ai sensi del *ect*; 14, primo comma, primo periodo, secondo e terzo capoverso del *BeamtVG*, nel testo vigente sino al 31.12.1991.
- 9) Se sia adeguato prendere in considerazione tali costi [v. questione sub 8)], qualora l'onere derivante dall'aggravio dei costi di gestione del personale venga posto a carico unicamente ai dipendenti che abbiano precedentemente svolto attività lavorativa ad orario ridotto e, quindi, in misura del tutto preponderante a carico di dipendenti di sesso femminile, sebbene l'estensione delle possibilità di lavoro ad orario ridotto risulti principalmente finalizzata, nella nuova disciplina legislativa, a ridurre il tasso generale di disoccupazione mediante il parziale smaltimento dell'eccesso della domanda di posti di lavoro nel pubblico impiego.
- 10) Se il protocollo relativo all'art. 119 del Trattato CE, quale parte integrante del Trattato sull'Unione europea del 1992 (GU C 191, pagg. 3-68) escluda un esame, sulla base dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE (ex art. 119 del Trattato CE), delle modalità di computo dei periodi di servizio compiuti anteriormente al 17 maggio 1990. Se il divieto di procedere a tale esame valga anche nel caso in cui successivamente al 17 maggio 1990 siano state disposte modifiche delle disposizioni pertinenti ai fini del computo dei periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di riferimento del 17 maggio 1990, ove tali modifiche rispondano peraltro solo parzialmente ai requisiti postulati dall'art. 119 del Trattato CE ed escludano, per talune categorie, un'adeguamento favorevole in pari misura.
- 11) Se, ai fini del mantenimento della data di riferimento del 17 maggio 1990 nell'emanazione di leggi, rilevi la data di pubblicazione nell'organo ufficiale di pubblicazione ovvero se rilevi il momento della conclusione delle consultazioni nelle istituzioni legislative, anche nel caso in cui la legge sia subordinata ad approvazione da parte del governo federale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 21 dicembre 2001, nella causa Holin Groep BV c.s. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-7/02)

(2002/C 109/34)

Con ordinanza 21 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 gennaio 2001, nella causa Holin Groep BV c.s. contro Staatssecretaris van Financiën, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 5, n. 7, lett. a), e 17 della sesta direttiva⁽¹⁾ o i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto si oppongano — in un caso in cui non vi sia frode o abuso né modifica dell'uso previsto, ai sensi dei punti 50 e 51 della sentenza che la Corte di giustizia ha pronunciato nella causa *Schloßstraße*⁽²⁾ — ad una imposizione ai sensi dell'art. 5, n. 7, lett. a), in un caso in cui un soggetto passivo ha dedotto l'IVA, che ha versato per beni che gli sono stati consegnati o per prestazioni che gli sono state fornite al fine della locazione prevista di un bene immobile determinato, assoggettata all'IVA, per il solo motivo che il soggetto passivo non ha più il diritto di rinunciare all'esenzione per questa locazione in seguito ad una modifica legislativa.
- 2) Se un'eventuale soluzione affermativa della prima questione valga anche per il diritto a deduzione sorto nel periodo che va dall'annuncio della modifica legislativa considerata nella prima questione fino alla sua entrata in vigore; in altri termini se, qualora la prima questione richieda una soluzione affermativa, gli elementi del prezzo di costo di cui all'art. 11, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, che sono sopravvenuti dopo il giorno di questo annuncio, possano essere assoggettati ad imposta ai sensi del menzionato art. 5, n. 7, lett. a).

⁽¹⁾ GUL 225, pag. 40.

⁽²⁾ GUL 6, pag. 24.

⁽³⁾ GUL 14, pag. 6.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GUL 262, pag. 44).

⁽²⁾ Sentenza 8 giugno 2000, C-396/98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbejdsret, con ordinanza 25 gennaio 2002, nella causa DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisation i Sverige, per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation

(Causa C-18/02)

(2002/C 109/35)

Con ordinanza 25 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 2002, nella causa DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisation i Sverige, per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, l'Arbejdsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Questione n. 1:

- a) Se l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso riguarda le cause relative alla legalità di un'azione collettiva mirante ad ottenere un contratto collettivo, quando i danni eventuali risultanti dall'illegalità di tale azione possono dar luogo a risarcimento secondo i principi della responsabilità in materia di delitti o quasi-delitti, di modo che la questione relativa alla legalità dell'azione collettiva oggetto di preavviso può essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui può essere risolta la questione del risarcimento dei danni risultanti da tale azione.
- b) Se sia eventualmente indispensabile che il danno risulta certamente o verosimilmente dall'azione collettiva considerata in sé per sé, o se sia sufficiente che tale azione sia un presupposto necessario di azioni di solidarietà che genererebbero danni e possano costituire il fondamento.
- c) Se la situazione sia diversa quando l'attuazione dell'azione collettiva oggetto di preavviso sia stata sospesa, dopo la proposizione della causa, dalla parte che ha depositato il preavviso, nell'attesa della pronuncia del tribunale sulla legalità dell'azione.

Seconda questione:

Se l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un'azione collettiva attuata da un sindacato in un paese in cui naviga una nave registrata in un altro paese (Stato di bandiera), al fine di ottenere un contratto per tutelare i posti di lavoro dell'equipag-

gio a bordo di detta nave, possano essere considerati dall'armatore della nave come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che in applicazione di detto articolo l'armatore possa esperire contro il sindacato un'azione di risarcimento nello Stato di bandiera.

(1) 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 204, 1975, pag. 28) modificata dalla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica (GU L 285, 1989, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof, con ordinanza 20 dicembre 2001, nella causa M. Viktor Hlozek contro Roche Diagnostics GmbH

(Causa C-19/02)

(2002/C 109/36)

Con ordinanza 20 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 2002, nella causa M. Viktor Hlozek contro Roche Diagnostics GmbH, l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1a) Se l'art. 141 CE e l'art. 1 della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19) debbano essere interpretati nel senso che dette norme, in un sistema in cui il datore di lavoro, che licenzi numerosi lavoratori in seguito ad una fusione con un'altra società, in ragione del suo dovere di attuare una tutela sociale (soziale Gestaltungspflicht) nei riguardi di tutti i dipendenti, è obbligato a stipulare con il comitato aziendale un accordo sociale di portata generale per i lavoratori, al fine di attenuare le conseguenze del licenziamento

in particolare il rischio di disoccupazione connesso all'età — sono in contrasto con un accordo sociale a norma del quale, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, quindi senza prendere in considerazione periodi di aspettativa, solo in ragione dell'età — e del diverso rischio, considerato da un punto di vista generale, di una più lunga disoccupazione per uomini e donne a seconda dell'età

spetti a tutti i lavoratori di sesso femminile che, all'epoca del licenziamento, abbiano compiuto 50 anni e tutti i lavoratori di sesso maschile che, all'epoca del licenziamento, abbiano compiuto 55 anni un sussidio di transizione (Überbrückungsgeld), nella misura del 75 % dell'ultimo stipendio netto mensile per cinque anni, tuttavia non oltre il momento in cui matura il diritto di godimento della pensione.

1b) Se, in particolare, la nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 141 CE nonché dell'art. 1 della direttiva debba essere interpretata nel senso che, nel caso di prestazioni che non dipendono dal lavoro svolto ma esclusivamente dalla qualità di lavoratore e dal dovere del datore di lavoro di attuare una tutela sociale nei riguardi dei lavoratori, includa la copertura del rischio di una disoccupazione perdurante, cosicché si deve ritenere che sussista una pari retribuzione se — da un punto di vista generale — quest'ultima copre il rischio nella stessa misura, sebbene tale rischio normalmente intervenga per uomini e donne in fasce di età diverse.

1c) O se, infine, qualora la nozione di retribuzione di cui alle suddette disposizioni includa in realtà solo la prestazione in contanti in quanto tale, un rischio differenziato, così inteso, possa quindi giustificare un diverso trattamento tra uomini e donne.

2) Se la nozione di regimi professionali di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40, modificata ad opera della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, in GU L 46, pag. 20) debba essere intesa nel senso che include anche i sussidi di transizione nel senso sopra indicato.

Se la nozione di rischio di vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato, di cui all'art. 4 della direttiva, debba essere intesa nel senso che include anche i suddetti sussidi di transizione.

Se la nozione di regime di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva ricomprenda solo la questione dei requisiti per poter aver diritto ai sussidi di transizione o anche l'appartenenza alla categoria dei lavoratori globalmente intesa.

3a) Se la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) debba essere interpretata nel senso che il sopra indicato sussidio di transizione costituisce una condizione inerente al licenziamento ai sensi dell'art. 5 della suddetta direttiva.

3b) Se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che essa è in contrasto con un accordo sociale a norma del quale, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, quindi senza prendere in considerazione periodi di aspettativa, solo in ragione dell'età — e del diverso rischio, considerato da un punto di vista generale, di una più lunga disoccupazione per uomini e donne a seconda dell'età — spetti a tutti i lavoratori di sesso femminile che all'epoca del licenziamento abbiano compiuto 50 anni e a tutti i lavoratori di sesso maschile che all'epoca del licenziamento abbiano compiuto 55 anni un sussidio di transizione, nella misura del 75 % dell'ultimo stipendio netto mensile per cinque anni, tuttavia non oltre il momento in cui matura il diritto di godimento della pensione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Innsbruck, con ordinanza 14 gennaio 2002, nella causa Petra Engler contro Janus Versand GmbH

(Causa C-27/02)

(2002/C 109/37)

Con ordinanza 14 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 gennaio 2002, nella causa Petra Engler contro Janus Versand GmbH, l'Oberlandesgerichts Innsbruck ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se il diritto riconosciuto ai consumatori dal *ect*; 5j del *Konsumentenschutzgesetz* [legge sulla tutela dei consumatori] austriaco (KSchG), BGBl 1979/140, nella versione introdotta dall'art. I, n. 2, del *Fernabsatz-Gesetz* [legge sui contratti a distanza] austriaco, BGBl I 1999/185, di convenire in giudizio un imprenditore per ottenere il pagamento di un premio apparentemente vinto, nel caso in cui il detto imprenditore invii (abbia inviato) a determinati consumatori promesse di vincita od altre analoghe comunicazioni e susciti (abbia suscitato), per il modo in cui tali comunicazioni sono formulate, l'impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, costituisca, ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»),

- 1) un diritto di natura contrattuale ex art. 13, punto 3), ovvero
- 2) un diritto di natura contrattuale ex art. 5, punto 1), ovvero
- 3) un diritto nascente da fatto illecito altrui ai sensi dell'art. 5, punto 3),

della detta Convenzione, anche qualora un consumatore avveduto possa fondatamente presupporre, sulla scorta dei documenti inviati, che l'importo tenuto a sua disposizione possa essere preteso mediante la semplice restituzione di un buono di pagamento allegato ai detti documenti e che pertanto il pagamento del premio non sia subordinato all'ordinazione di merci presso l'impresa che promette la vincita ed alla consegna delle medesime, e tuttavia, allo stesso tempo, al consumatore sia stato inviato, assieme alla cosiddetta promessa di vincita, un catalogo di prodotti della detta impresa unitamente ad un buono per l'ordinazione di merci in prova a carattere non vincolante.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sozialgericht Aachen, con ordinanza 18 gennaio 2002, nella causa Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, chiamate in causa: 1. PAX Familienfürsorge Krankenversicherung e 2. Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen

(Causa C-31/02)

(2002/C 109/38)

Con ordinanza 18 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 2002, nella causa Maria Barth contro Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, chiamate in causa: 1. PAX Familienfürsorge Krankenversicherung e 2. Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein-Westfalen, il Sozialgericht Aachen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applichino anche al regime previdenziale tedesco di assistenza, quando la protezione contro il rischio di necessità di assistenza derivi (eventualmente e in parte), a termini del paragrafo 23 nel combinato disposto con il successivo paragrafo 110 del Sozialgesetzbuch (codice in materia previdenziale) — regime previdenziale pubblico di assistenza — (SGB XI), dalla conclusione di un relativo contratto di assicurazione privata.
- 2) Se i contributi previdenziali previsti, ai sensi del paragrafo 44 SGB XI nel combinato disposto con il paragrafo 3, primo comma, n. 1, nel combinato disposto con il successivo paragrafo 166, secondo comma, del Sozialgesetzbuch — regime legale di assicurazione di vecchiaia (SGB VI) — a carico degli enti previdenziali di assistenza ed a favore di persone che svolgano attività di assistenza a titolo non professionale, costituiscano «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71. In caso di soluzione affermativa, se prestazioni di tal genere possano essere erogate anche a favore di persone che svolgano attività di assistenza nel paese del competente ente previdenziale, pur essendo residenti in altro Stato membro.

- 3) Se le persone che svolgano attività di assistenza ai sensi del paragrafo 19 SGB XI costituiscano lavoratori ai sensi dell'art. 39 CE. In caso di soluzione affermativa, se sia pertanto vietato negare loro prestazioni consistenti nel «versamento di contributi previdenziali ai fini dell'assicurazione di vecchiaia», in quanto persone non residenti o non aventi abituale dimora nel territorio dello Stato competente.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria), con ordinanza 8 novembre 2001, nel procedimento amministrativo Landeszahnärztekammer Hessen contro M. Markus Vogel, parte interveniente: Landesärztekammer Hessen, ha presentato osservazioni l'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-35/02)

(2002/C 109/39)

Con ordinanza 8 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2002, nel procedimento amministrativo Landeszahnärztekammer Hessen contro M. Markus Vogel, parte interveniente: Landesärztekammer Hessen, ha presentato osservazioni l'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, il Bundesverwaltungsgericht (Austria), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se sia compatibile con l'art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista⁽¹⁾, il fatto che una disciplina nazionale consenta ai medici di esercitare stabilmente l'odontoiatria in via generale, senza che i beneficiari abbiano acquisito la formazione odontoiatrica prescritta dalla direttiva, comprovata da un relativo diploma.

Se la risposta sia subordinata alla questione, se l'attività possa essere esercitata col titolo di «Zahnarzt» (odontoiatra).

⁽¹⁾ GU L 233 del 24 agosto 1978, pag. 10.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 24 ottobre 2001, nel procedimento amministrativo OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn

(Causa C-36/02)

(2002/C 109/40)

Con ordinanza 24 ottobre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2002, nel procedimento amministrativo OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, il Bundesverwaltungsgericht, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea relative alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione delle merci il fatto che una determinata attività commerciale — nella specie la gestione di un cosiddetto laserdromo dove vengono simulati atti di omicidio — debba essere vietata ai sensi della normativa nazionale, perché viola valori etici costituzionalmente tutelati.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg, con ordinanza 8 febbraio 2002, nella causa Mærsk Olie & Gas A/S contro Ditta M. de Haan en W. de Boer, nelle persone dei proprietari Martinus de Haan e Willem de Boer

(Causa C-39/02)

(2002/C 109/41)

Con ordinanza 8 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 2002, nella causa Mærsk Olie & Gas A/S contro Ditta M. de Haan en W. de Boer, nelle persone dei proprietari Martinus de Haan e Willem de Boer, l'Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un procedimento per l'istituzione di un fondo di limitazione della responsabilità su istanza di un armatore ai sensi della Convenzione di Bruxelles 10 ottobre 1957 integri un giudizio secondo l'eccezione dell'art. 21, della Convenzione di Bruxelles⁽¹⁾ 27 novembre 1968 quando nella detta istanza figurino tra i nominativi indicati il nome di colui che potrebbe essere riguardato quale potenziale danneggiato.
- 2) Se una decisione di istituzione di un fondo di limitazione della responsabilità secondo le norme processuali olandesi in vigore nel 1986 integri una decisione secondo l'accezione dell'art. 25 della Convenzione di Bruxelles.
- 3) Se a un fondo di limitazione della responsabilità che è stato istituito il 27 maggio 1987 da un giudice olandese secondo le norme processuali vigenti in Olanda senza previa notifica ad un creditore interessato, possa essere oggi negato il riconoscimento in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 27, n. 2 della Convenzione di Bruxelles.
- 4) In caso di soluzione affermativa della questione sub 3), se sia precluso al creditore interessato di avvalersi dell'art. 27, n. 2, per il fatto che nello Stato membro che ha istituito il fondo di limitazione della responsabilità, l'interessato abbia successivamente adito un giudice superiore con una questione di competenza senza aver eccepito la mancanza della notifica.

⁽¹⁾ 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 204, 1975, pag. 28) modificata dalla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica (GU L 285, 1989, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land NÖ, con ordinanza 29 gennaio 2002, nel ricorso presentato dalla sig.ra Margareta Scherndl

(Causa C-40/02)

(2002/C 109/42)

Con ordinanza 29 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2002, nel ricorso presentato dalla sig.ra Margareta Scherndl, l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land NÖ ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se nell'indicazione del contenuto di vitamine, si possa parlare di un valore medio ai sensi dell'art. 1, lett. k), della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, GU L 276, rettificata in GU 1991 L 140 (NKW-RL, in prosieguo: la «direttiva»), nel caso in cui la quantità indicata, basata su analisi dell'alimento effettuate dal produttore ai sensi dell'art. 6, n. 8, lett. a), della direttiva, riguardi un valore riscontrabile nel prodotto alla fine del periodo minimo di conservazione.
2. Se la definizione di valore medio di cui all'art. 6, n. 8 della direttiva lasci libera scelta circa il momento temporale di riferimento e i margini delle variazioni autorizzate.
3. Se la direttiva sia inapplicabile, nella parte in cui contiene indicazioni del valore nutrizionale relative al contenuto di vitamine, perché:
 - a) è troppo imprecisa con riguardo, da un lato, alla definizione di valore medio (art. 1, lett. k), della direttiva) nonché al suo metodo di calcolo (art. 6, n. 8 della direttiva) e, dall'altro, alla mancanza di un momento temporale di riferimento nonché all'assenza di margini di variazione oppure
 - b) contiene disposizioni sproporzionate allo scopo che persegue.

Ricorso presentato il 14 febbraio 2002 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-41/02)

(2002/C 109/43)

Il 14 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. van Lier e H.M.H. Speyart, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore inizialmente l'art. 10, n. 1, del Besluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (Decreto sulla preparazione e il trattamento degli alimenti), e successivamente anche gli artt. 2, n. 1, e 5 del Besluit Toevoegen van micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (decreto sull'aggiunta di micronutrienti agli alimenti), nonché attuando una determinata prassi di esonero, nella quale

non si tiene conto, se del caso, del carattere sostitutivo di taluni alimenti e talune bevande arricchiti, con la conseguenza che alimenti e bevande arricchiti con vitamina A (in forma di retinoidi), vitamina D, acido folico, selenio, rame o zinco, preparati e immessi in commercio legalmente in un altro Stato membro, non essendo prodotti sostitutivi o alimenti o bevande arricchiti fino al limite del quantitativo presente in natura, ai sensi del detto Besluit Toevoegen van micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen, non possono essere posti in commercio nei Paesi Bassi, a meno che l'aggiunta di cui trattasi sia priva di pericoli per la salute pubblica e risponda inoltre ad un'effettiva necessità dietetica, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CE;

2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

La disciplina controversa riguarda gli alimenti in generale e non rientra quindi nell'ambito della direttiva 89/398/CE⁽¹⁾. Le sostanze proibite da tale disciplina non vanno neppure considerate additivi determinati tecnicamente⁽²⁾. La materia di cui trattasi nella fattispecie deve essere quindi valutata unicamente alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato CE, nella versione vigente all'epoca in cui è scaduto il termine ultimo fissato nel parere motivato emanato nel corso del procedimento per inadempimento in esame, vale a dire il 21 febbraio 1999.

La disciplina controversa, nella quale vige un divieto per taluni alimenti e bevande, a meno che non si sia ottenuta una esenzione dal Minister van VWS (ministro della Sanità pubblica, del benessere e dello sport), costituisce manifestamente una misura equivalente vietata ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE. Il ricorso al criterio che l'aggiunta «risponda ad un'effettiva necessità dietetica» come criterio indipendente, oltre a quello secondo il quale «l'aggiunta di cui trattasi è priva di pericoli per la salute pubblica» costituisce una violazione del regime previsto dagli artt. 30 e 36 del Trattato CE, in quanto ciò comporta che il richiedente viene gravato di un'onere della prova sproporzionato rispetto all'eventuale pericolo per la salute pubblica. Ciò ha come conseguenza che le esenzioni di cui trattasi non vengono in pratica mai concesse. Inoltre il requisito sistematicamente applicato dell'esistenza di un'effettiva necessità dietetica conferma le abitudini alimentari nazionali già esistenti, il che di per sé già comporta una restrizione dissimulata e pertanto illecita della libera circolazione delle merci. La politica attuata nei Paesi Bassi non tiene neppure

conto del carattere sostitutivo di taluni alimenti e bevande (ad esempio i cereali per la prima colazione arricchiti con vitamina D).

(1) Direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU 1989 L 186, pag. 27, come modificata).

(2) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/107/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU 1989 L 40, pag. 27, come modificata), Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU 1995 L 61, pag. 1, come modificata) e Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1994, 94/36/CE, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU 1994 L 237, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ålands förvaltningsdomstol, con ordinanza 5 febbraio 2002, nell'ambito di un procedimento promosso dalla sig.ra Elisabeth Diana Lindman

(Causa C-42/02)

(2002/C 109/44)

Con ordinanza 5 febbraio 2002 pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 2002, nel procedimento promosso dalla sig.ra Elisabeth Diana Lindman, l'Ålands förvaltningsdomstol ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea osti ad una normativa di uno Stato membro che contenga disposizioni secondo cui le vincite di lotterie organizzate in altri Stati membri vengono considerate, in sede di tassazione del reddito, reddito imponibile del vincitore, mentre le vincite di lotterie organizzate nello Stato membro in questione sono esenti da tassazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart, con ordinanza 11 febbraio 2002, nella causa Landesbausparkasse Baden-Württemberg contro Elisabeth Huttenlocher

(Causa C-43/02)

(2002/C 109/45)

Con ordinanza 11 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 2002, nella causa Landesbausparkasse Baden-Württemberg contro Elisabeth Huttenlocher, il Landgericht Stuttgart ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 2, secondo trattino, della direttiva 85/577/CEE⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che anche uno stretto congiunto (in questo caso: il convivente) «agisce a nome o per conto di un commerciante», quando egli stesso, come consumatore, contraiga un mutuo presso un commerciante, il commerciante subordini il mutuo ad una garanzia (in questo caso: assunzione di una responsabilità solidale), a tal fine metta a disposizione del mutuatario il modulo necessario e costui presenti tale modulo per la firma al suo stretto congiunto nella comune abitazione.

(1) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vantaan Käräiaioikeus (Tribunale di Vantaa), con ordinanza 1° febbraio 2002, nella causa Fixtures Marketing Ltd, Guernsey, Isole della Manica contro Oy Veikkaus, Helsinki

(Causa C-46/02)

(2002/C 109/46)

Con ordinanza 1° febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 2002, nella causa Fixtures Marketing Ltd, Guernsey, Isole della Manica contro Oy Veikkaus, Helsinki, il Vantaan Käräiaioikeus (Tribunale di Vantaa) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se il requisito, di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva⁽¹⁾, di un investimento diretto alla creazione di una banca di dati vada interpretato nel senso che per conseguimento dei dati e relativi investimenti, ai sensi del suddetto n. 1, si intendono, nel caso attualmente in esame, quegli investimenti, che riguardano la fissazione stessa delle date delle partite e delle coppie di squadre, e se tali investimenti, che non sono presi in considerazione nel valutare i criteri della tutela legale, rientrano nella preparazione del calendario del campionato.

- 2) Se la direttiva miri ad accordare una tutela legale in modo tale che persone diverse da quelle che hanno costituito il calendario del campionato non possano senza licenza sfruttare i dati contenuti nel suddetto calendario nella loro attività di raccolta delle scommesse o in altre attività commerciali.
- 3) Se la Veikkaus utilizzi una parte qualitativamente e/o quantitativamente sostanziale della banca di dati, ai sensi della direttiva, tenendo conto del fatto che tra le informazioni sulle partite tratte dal calendario del campionato quelle necessarie come supporto delle scommesse sono usate una sola volta durante una sola settimana nelle schedine settimanali, che i dati relativi alle partite sono tratti da e verificati in base a fonti diverse dal costituente della banca di dati e che tale comportamento è costante durante tutto lo svolgimento del campionato.

(1) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht, con ordinanza 31 gennaio 2002, nel procedimento amministrativo Albert Anker, Klaas Ras e Albertus Snoek contro Repubblica Federale di Germania

(Causa C-47/02)

(2002/C 109/47)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 2002, nel procedimento amministrativo Albert Anker, Klaas Ras et Albertus Snoek contro Repubblica Federale di Germania lo Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni nazionali, che prescrivono, per l'esercizio dell'attività lavorativa di comandante (capitano) in una nave impegnata nella piccola navigazione e battente la bandiera dello Stato membro nazionale, la cittadinanza del relativo Stato di bandiera — nella fattispecie quella tedesca —, siano compatibili con l'art. 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Belgio), section d'administration, con sentenza 8 febbraio 2002, nella causa Commune de Braine-le-Château contro Région wallonne — Parti intervenienti: BIFFA Waste Services SA, Philippe Feron et Philippe De Codt

(Causa C-53/02)

(2002/C 109/48)

Con sentenza 8 febbraio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 2002, nella causa Commune de Braine-le-Château contre Région wallonne — Parties intervenantes: BIFFA Waste Services SA, Philippe Feron et Philippe De Codt, il Conseil d'Etat (Belgique), section d'administration, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'obbligo posto agli Stati membri dall'art. 7 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE⁽¹⁾, relativa ai rifiuti, nella versione modificata con direttiva 18 marzo 1991⁽²⁾, 91/156/CEE, di realizzare uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi in particolare ad oggetto «i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento» significa che gli Stati membri destinatari della direttiva sono tenuti a riportare su una carta geografica i siti esatti in cui saranno ubicati i luoghi di smaltimento dei rifiuti o a determinare criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l'autorità competente incaricata del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l'impianto si iscriva nell'ambito della gestione prevista dal piano.
- 2) Se gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, modificata con direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, letta o no congiuntamente con l'art. 9 della medesima direttiva ostino a che uno Stato membro, che non ha adottato entro il termine prescritto uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi ad oggetto i «luoghi o impianti adatti per lo smaltimento», rilasci autorizzazioni individuali di sfruttamento di impianti di smaltimento di rifiuti, come le discariche.

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 gennaio 2002, nella causa IHW Rebmann GmbH contro Hauptzollamt Weiden

(Causa C-56/02)

(2002/C 109/49)

Con ordinanza 22 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 2002, nella causa IHW Rebmann GmbH contro Hauptzollamt Weiden, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 187, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913⁽¹⁾, che istituisce un codice doganale comunitario (GUCE L 302, pag. 1), vada interpretato nel senso che in caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, che vengono dichiarati come merci di ritorno, debbano essere dichiarati e dimostrati anche gli elementi di fatto necessari per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti per legge o questi debbano essere accertati per quanto possibile dall'autorità doganale che deve effettuare lo sdoganamento presso l'ufficio di controllo, mediante il bollettino INF 1, in conformità al procedimento previsto all'art. 613 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454⁽²⁾, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUCE L 253, pag. 1), nella formulazione vigente fino al 30 giugno 2001.

⁽¹⁾ GUL 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 253 del 11 ottobre 1993, pag. 1.

Ricorso della Compañía Española para la Fabricación de Aceros S.A. (Acerinox) contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 dicembre 2001 nella causa T-48/98, Compañía Española para la Fabricación de Aceros S.A. (Acerinox)/Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 febbraio 2002

(Causa C-57/02 P)

(2002/C 109/50)

Il 22 febbraio 2002 la Compañía Española para la Fabricación de Aceros S.A. (Acerinox), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dai sigg. Alexandre Vandencastele and Denis Waelbroeck, lawyers, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del

Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 dicembre 2001 nella causa T-48/98⁽¹⁾, Compañía Española para la Fabricación de Aceros S.A. (Acerinox)/Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2001 nella causa T-48/98; nonché
- annullare la decisione della Commissione 21 gennaio 1998 con cui si comminava un'ammenda alla ricorrente o, in estremo subordine, ridurne sostanzialmente l'importo, o in alternativa rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado è viziata per i seguenti motivi:

- il Tribunale di primo grado ha fondato la propria decisione in merito alla partecipazione della Acerinox nel preteso cartello in Spagna su un'interpretazione manifestamente erronea della difesa della ricorrente e pertanto non è stata in grado di motivare adeguatamente la propria valutazione su tale aspetto;
- il Tribunale di primo grado non ha potuto motivare debitamente il suo rigetto dell'argomento della ricorrente secondo il quale l'applicazione differita dell'extra di lega in Spagna, che non aderiva al campione asseritamente concordato nel dicembre 1993, rifletteva un mero parallelismo di comportamento;
- il Tribunale di primo grado ha invocato un erroneo testo giuridico nel determinare la durata dell'addotta infrazione;
- anche se si potrebbe affermare che un'infrazione si protrae fintantoché ne vengano percepite le conseguenze (anziché fino che continua a sussistere una qualche intesa tra imprese), il Tribunale di primo grado non è stato in grado di motivare il suo rigetto dell'argomento della ricorrente in quanto non pertinente, argomento secondo il quale, nel luglio 1994, il prezzo del nickel raggiungeva il suo livello originario;
- il Tribunale di primo grado non è stato in grado di motivare adeguatamente il rigetto dell'argomento della ricorrente relativo al livello sproporzionato della sua ammenda quando la sua posizione sul mercato è paragonata a quella di altri destinatari della decisione;

- rifiutando di garantire alla ricorrente la stessa riduzione dell'ammenda accordata agli altri partecipanti in quanto la ricorrente negava la sua partecipazione ad un'infrazione, il Tribunale di primo grado ha violato taluni principi fondamentali di diritto (diritto della difesa) riconosciuti dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza.

(¹) GU C 137, 2.5.98, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 25 febbraio 2002

(Causa C-58/02)

(2002/C 109/51)

Il 25 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gregorio Valero Jordana e Michael Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Luis Escobar, Centre Wagner C 254, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE (¹), sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva,
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-44/02 (²); il termine per la trasposizione è scaduto il 28 maggio 2000.

(¹) GUL 320 del 28.11.1998, pag. 54.

(²) GU C 97 del 20.4.2002, pag. 4.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa C-62/02)

(2002/C 109/52)

Il 26 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (¹), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 12, nn. 1 e 2, della detta direttiva;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, in base al quale una direttiva è vincolante per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comporta l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine indicato nella direttiva stessa per il recepimento. Tale termine è scaduto il 18 gennaio 2001, senza che il Regno Unito abbia informato la Commissione in merito all'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della ricorrente.

Dato che la Commissione non dispone di altre informazioni che le consentano di stabilire che il Regno Unito ha adottato le disposizioni in oggetto, essa deve necessariamente concludere che tale Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

(¹) GUL 12 del 18.01.2000, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa C-63/02)

(2002/C 109/53)

Il 26 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord ed il Galles, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano⁽¹⁾, o comunque, non avendo comunicato le dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 17, nn. 1 e 2, della direttiva stessa;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, in base al quale una direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, comporta l'obbligo per i detti Stati di rispettare il termine stabilito dalla direttiva stessa per il recepimento. Tale termine è scaduto il 25 dicembre 2000, senza che il Regno Unito abbia informato la Commissione in merito all'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della ricorrente, per quanto riguarda il Galles e l'Irlanda del Nord.

Dato che la Commissione non dispone di ulteriori informazioni che le consentano di stabilire che il Regno Unito ha adottato le disposizioni in oggetto, essa deve necessariamente concludere che tale Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

⁽¹⁾ GUL 330 del 05.12.1998, pag. 32.

Ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 27 febbraio 2002 contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-64/02 P)

(2002/C 109/54)

Il 27 febbraio 2002 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai sig.ri Alexander v. Mühlendahl, vicepresidente dell'Ufficio, e Gregor Schneider, membro del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)⁽¹⁾.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- respingere il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio 23 marzo 2000, procedimento R 392/1999-3, in subordine rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese tanto del procedimento in primo grado quanto del giudizio di impugnazione.

Motivi e argomenti principali

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (?): il Tribunale di primo grado ha introdotto un nuovo criterio di verifica. Secondo l'Ufficio, la limitazione della possibilità di negare la registrazione di un marchio ai casi in cui è provato l'uso generalizzato rappresenterebbe un'interpretazione erranea in diritto dell'art. 7, n. 1, lett. b). Se il rigetto della domanda di marchio per difetto di carattere distintivo fosse possibile solo in caso di prova che tale marchio, o i segni distintivi che comunque lo rappresentano, è corrente nel commercio, l'art. 7, n. 1, lett. b) verrebbe privato della sua

portata centrale in sede di esame delle domande di marchio e, allo stesso tempo, verrebbe meno l'esame rispetto all'art. 7, n. 1, lett. d).

(¹) Non ancora pubblicata nella Raccolta.

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

**Ricorso della ThyssenKrupp Stainless GmbH (già Krupp-
tyssen Stainless GmbH) contro la sentenza pronunciata il
13 dicembre 2001 dal Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (Prima Sezione) nelle cause riunite
T-45/98 e C-47/98, KruppThyssen Stainless GmbH e
Acciai speciali Terni SpA/Commissione delle Comunità
europee, proposto il 28 febbraio 2002**

(Causa C-65/02 P)

(2002/C 109/55)

Il 28 febbraio 2002 la ThyssenKrupp Stainless GmbH, rappresentata dal dr. avv. Martin Klusmann, dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer di Düsseldorf, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2001 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nelle cause riunite T-45/98 e C-47/98, KruppThyssen Stainless GmbH e Acciai speciali Terni SpA/Commissione delle Comunità europee (¹).

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella parte in cui respinge il ricorso avverso la decisione della convenuta del 21 gennaio 1998, 98/247/CECA;
2. rettificare l'accertamento del periodo dell'infrazione per quanto riguarda la ricorrente, accertamento contenuto nell'art. 1 della decisione 98/247/CECA;
3. diminuire in misura adeguata l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2 della decisione 98/247/CECA,

in subordine — per quanto riguarda le domande sub 2 e sub 3

rinvia la causa al Tribunale di primo grado, perché esso decida nuovamente tenendo conto della pronuncia della Corte;

4. condannare il convenuto a sopportare in toto le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

— Errore di diritto nell'accertamento e nella considerazione della durata dell'infrazione sanzionata: a torto il Tribunale nega che si tratti di un'infrazione di carattere solo occasionale, sebbene sia pacifico che la ricorrente, già nel febbraio 1994 ed in seguito altre volte, abbia autonomamente fissato i propri prezzi per i prodotti piatti di acciaio inossidabile. La convenuta ed il Tribunale avrebbero potuto basarsi sulla protrazione del carattere causale di una pratica concordata ai sensi dell'art 65 CA oltre la successiva fissazione autonoma dei prezzi già nel marzo 1994, solo se fossero stati effettuati accertamenti effettivi di una tale causalità continuata o di un comportamento continuato.

Anche se non dovesse ritenersi configurabile un'infrazione solo occasionale, il Tribunale ha trascurato il fatto che la durata eccessiva del procedimento amministrativo ha ingiustamente avuto conseguenze pregiudizievoli nei confronti della ricorrente, dal momento che la Commissione non ha chiarito che essa riteneva si trattasse di una infrazione ancora persistente

— Errore di diritto consistente nella ripetuta presa in considerazione dell'importo di partenza forfettario nell'ambito del calcolo dell'ammenda: il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare gli argomenti della ricorrente, in base ai quali la Commissione, in applicazione del principio del irrogazione forfettaria dell'ammenda alla luce della situazione giuridica della ricorrente, avrebbe potuto infliggere un'ammenda una sola volta. Invece la Commissione ha sì riconosciuto, nella parte non dispositiva della sua decisione, il rapporto di gruppo, ma non ne ha tenuto conto in sede di quantificazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente, violando in tal modo il principio della parità di trattamento.

— Errori di diritto nella valutazione della cooperazione da parte della ricorrente nel corso del procedimento di istruzione: a torto il Tribunale ha da ultimo confermato che la Commissione poteva concedere una specifica riduzione aggiuntiva dell'ammenda pari al 30 % in seguito al riconoscimento della valutazione giuridica, a favore delle imprese coinvolte nel procedimento che si sono comportate in maniera altrettanto cooperativa quanto la ricorrente ma in più hanno anche qualificato la valutazione giuridica della fattispecie comunicata alla ricorrente come violazione dell'art. 65 CA. Oltre alla tutela dell'affidamento derivante dalla comunicazione della Commissione (²), è ovvio, in una concezione di Stato di diritto, che non è possibile né consentito premiare il riconoscimento di una valutazione giuridica.

(¹) Non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza.

(²) GU C 207 del 18 luglio 1996, pag. 4.

Ricorso del 28 febbraio 2002 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana

(Causa C-66/02)

(2002/C 109/56)

Il 28 febbraio 2002, la Repubblica italiana rappresentata dal prof. Umberto Leanza, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che:

- la decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel procedimento C-54/A/2000/EC nei confronti della Repubblica italiana — comunicata il 13 gennaio 2002 — venga annullata per carenza dei presupposti per ritenere che le norme fiscali di accompagnamento della riforma del sistema bancario italiano possano essere qualificati come «aiuti di Stato».
- Vinte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il governo italiano sostiene che la decisione impugnata è illegittima per i motivi che seguono:

- a) La Commissione non ha adempiuto all'obbligo di motivazione della decisione adottata.
- b) La legge sottoposta ad indagine sotto il profilo della incidenza sulla concorrenza delle misure fiscali di accompagnamento, deve essere qualificata come l'ultima frazione di un processo di riforma del sistema creditizio italiano e, quindi, come parte di una riforma economica della quale deve essere colta ed apprezzata la valenza generale, anche comunitaria. Non se ne comprende la rilevanza se non si tiene conto della situazione del settore prima dell'intervento riformatore. Nella decisione impugnata manca totalmente la considerazione di questo profilo.
- c) La Commissione non distingue nell'esame delle controdeduzioni del Governo italiano quelle relative alla contestazione che le norme fiscali oggetto di indagine possano essere configurate come «aiuto di Stato», da quelle relative alla tesi subordinata che le medesime, se ritenute come «aiuto di Stato», possono essere esonerate. La Commissione aveva tutti gli elementi per valutare sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 87 del Trattato se l'intervento pubblico poteva essere configurato come «aiuto di Stato»

vietato, ovvero il medesimo poteva considerarsi compatibile con il mercato comune ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 87. Questo non costituisce solo un errore metodologico, ma un vizio di motivazione.

- d) Per quanto riguarda specificamente il riferimento alla lett. b) dell'art. 87, par. 3, la ricostruzione della genesi della legge Ciampi e del D. Legisl. 153/99 mostrano chiaramente come il legislatore italiano, attraverso le varie misure previste, mirasse a provocare un forte effetto strutturale sul mercato bancario italiano: la completa e definitiva privatizzazione delle imprese bancarie italiane. Per realizzare un tale effetto si rendeva necessario la dismissione delle partecipazioni di controllo ancora detenute dalle fondazioni bancarie su molte casse di risparmio e banche locali. Un tale effetto, eliminando o riducendo la persistente e fortissima presenza nelle imprese bancarie italiane di capitale pubblico o comunque non riconducibile ad investitori privati, non avrebbe condotto, come apoditticamente ritenuto dalla Commissione, a falsare la concorrenza, rafforzando le imprese beneficiarie rispetto alle altre, ma, proprio come nel caso delle banche pubbliche meridionali, avrebbe condotto alla riduzione degli squilibri che esistevano prima del regime in questione tra banche realmente private e banche private solo nella forma, ma non quanto al capitale di controllo. Ad avviso del Governo italiano, la completa e definitiva privatizzazione delle imprese bancarie italiane può costituire un «progetto di comune interesse europeo» tale da giustificare, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. b), un regime di aiuti atto a promuoverlo.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato il 28 febbraio 2002

(Causa C-67/02)

(2002/C 109/57)

Il 28 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michael Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura ai sensi dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della detta direttiva;

— condannare l'Irlanda al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

L'adozione da parte dell'Irlanda delle Quality of Shellfish Waters (Amendment) Regulations 2001 ha conformato la sua normativa a quanto previsto dall'art. 5 della direttiva 79/923/CEE prescrivendo programmi riguardo a tutte le acque designate. La Commissione non è comunque in possesso di informazioni che mostrino che l'Irlanda ha del pari ha rettificato la sua posizione riguardo alla mancata adozione di tutti i programmi prescritti dall'art. 5 della direttiva. Non è sufficiente limitarsi ad introdurre nella normativa nazionale quanto previsto — i programmi devono essere effettivamente attuati ai sensi dell'art. 5.

La Commissione è in possesso della conferma ufficiale da parte delle autorità irlandesi del fatto che entro il 14 dicembre 2000 non è stato adottato alcun programma di prevenzione per le acque designate per la molluschicoltura. Inoltre la Commissione non è stata informata di alcun cambiamento di tale situazione, mentre, ai sensi dell'art. 5 della direttiva, i programmi avrebbero dovuto essere attuati per tutte le acque designate entro i sei anni dalla designazione.

La Commissione considera pertanto che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della direttiva.

(¹) GUL 281, del 10 novembre 1979, pag. 47.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 28 febbraio 2002

(Causa C-68/02)

(2002/C 109/58)

Il 28 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresenta dalle sig.re Claudia Schmidt, membro del suo servizio giuridico, e Marie Wolfcarius, consigliere giuridico della Commissione europea, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, consigliere giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Luxembourg-Kirchberg, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (¹), o comunque non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;
2. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo l'art. 249, n. 3, CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. A norma dell'art. 10, n. 1, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

Gli Stati membri sono tenuti a trasporre in diritto nazionale la direttiva in tempo utile affinché il processo di trasposizione sia completato prima della scadenza del termine all'uopo stabilito. Tale termine è spirato l'8 aprile 1999 senza che l'Austria abbia adottato le misure necessarie.

(¹) GUL 235 del 17 settembre 1996, pag. 6.

Ricorso del 1° marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-70/02)

(2002/C 109/59)

Il 1° marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Aresu et Michael Shotter, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando tutte le misure necessarie per recepire gli artt. 8, par. 6, e 9, lett. b), della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi derivanti da quest'ultima;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

a) Sul mancato recepimento dell'art. 8, par. 6, della direttiva 97/66.

L'art. 6, par. 6, del decreto 171/98 costituisce un recepimento solo parziale dell'art. 8, par. 6, della direttiva in parola, poiché non fa alcun riferimento all'obbligo di informare il pubblico delle possibilità indicate ai par. 1, 2, 3 e 4 di quest'ultima disposizione riguardo alla possibilità di impedire la presentazione della CLI («Calling line identification») delle chiamate entranti se la CLI è stata eliminata, e alla possibilità di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

b) Sul mancato recepimento dell'art. 9, lett. b) della direttiva 97/66.

L'art. 9, lett. b), della direttiva riguarda l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'esistenza di procedure capaci di annullare la soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, al fine di rispondere a dette chiamate. La legislazione italiana non sembra aver dato attuazione a tale disposizione.

(¹) GUL 24, del 30.1.1998, pag. 1.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2002 dalla Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni SpA contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, tra Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Speciali Terni SpA contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-73/02 P)

(2002/C 109/60)

Il 28 febbraio 2002, la Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni SpA, rappresentata dagli avvocati Giulia Di Tommaso e Andrea Giardina, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2001 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98, tra Krupp Thyssen Stainless GmbH e Acciai Speciali Terni SpA contro la Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

I) annullare la sentenza, per errata e contraddittoria applicazione del diritto comunitario, nella parte in cui conferma la decisione della Commissione 21 gennaio 1998, n. 98/247/CECA, di infliggere un'ammenda alla ricorrente nonostante la sua appartenenza al Gruppo KTS;

In via subordinata:

II) annullare la sentenza, per errata applicazione del diritto comunitario, nella parte in cui conferma l'articolo 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, n. 98/247/CECA, ai sensi della quale la violazione delle regole della concorrenza da parte di AST viene ritenuta essersi protratta sino alla data della medesima decisione;

III) annullare la sentenza, per violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, nella parte in cui non accoglie la domanda della ricorrente volta all'ulteriore diminuzione sino al 40 % dell'ammenda per la collaborazione prestata dalla ricorrente nel corso del procedimento;

in ogni caso,

IV) condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i motiviseguenti:

— Errata e contraddittoria applicazione del diritto comunitario nell'inflizione di un'ammenda ad AST nonostante l'appartenenza di AST al gruppo KTS, pure destinatario di un'ammenda forfetaria;

— errata applicazione del diritto comunitario nella configurazione di un'infrazione continuata da parte di AST delle regole di concorrenza;

— violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione nell'applicazione della riduzione dell'ammenda per la collaborazione della ricorrente nel corso del procedimento.

Ricorso del Territorio Histórico de Alava — Diputación Foral de Alava e altri avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-77/01 tra Territorio Histórico de Alava — Diputación Foral de Alava e altri contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-75/02 P)

(2002/C 109/61)

Il 6 marzo 2002 (1) il Territorio Histórico de Alava — Diputación Foral de Alava, (2) il Territorio Histórico de Bizcaia — Diputación Foral de Bizcaia, (3) il Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa e Juntas Generales de Gipuzkoa e (4) a Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, rappresentati dall'avv. Ramón Falcón y Tella, hanno presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-77/01 tra Territorio Histórico de Alava — Diputación Foral de Alava e altri e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare l'ordinanza impugnata;
2. dichiarare ricevibile il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-77/01) ed ingiungere al Tribunale di primo grado di pronunciarsi sul merito, fatto salvo quanto decida il medesimo in merito alla possibilità di sospendere il procedimento fintantoché la Corte si sia pronunciata nella causa C-501/00, Spagna/Commissione;
3. condannare la Commissione alle spese della presente causa nonché a quelle della causa di primo grado.

Motivi e principali argomenti

— L'ordinanza impugnata doveva considerare ricevibile la domanda di applicazione dell'art. 230 CE, benché ciò comportasse un esame preliminare e provvisorio di alcune delle questioni di merito: non può escludersi la legittimazione per il fatto che la Commissione basa erroneamente sul Trattato CECA una decisione che dovrebbe essere fondata sul Trattato CE (o simultaneamente sui Trattati CE e CECA). E' certo che la questione se la decisione, nel caso concreto proposto, debba

fondarsi sul Trattato CE o sul Trattato CECA, costituisce una questione di merito. Tuttavia ciò non giustifica il fatto che, in occasione di un incidente d'irricevibilità, si respinga automaticamente la legittimazione basata sul Trattato CE e si dichiari irricevibile il ricorso.

- L'ordinanza impugnata effettua un'interpretazione letterale, restrittiva ed erronea dell'art. 33, n. 2, CA: se l'art. 33, n. 2, CA parla di imprese ed associazioni di imprese, ciò accade perché i redattori del Trattato muovono dal presupposto che gli atti emanati sulla base del Trattato CECA possono riguardare soltanto imprese produttrici di carbone o acciaio o le loro associazioni, senza che ciò presupponga alcuna volontà di escludere altre persone le quali versino in una situazione equiparabile a quella dell'impresa beneficiaria dell'aiuto che sia oggetto di una decisione della Commissione. Le autorità regionali o territoriali, autrici della misura qualificata come aiuto da una decisione della Commissione, si trovano in una situazione equiparabile a quella del beneficiario dell'aiuto.
- Dichiarare irricevibile il ricorso viola il principio dell'effettiva tutela giurisdizionale, senza che a tal fine sia sufficiente l'aver ammesso l'intervento in un ricorso parallelo dinanzi alla Corte di giustizia: non basta l'ampia legittimazione dello Stato membro, quale ricorrente istituzionale o privilegiato, ad assicurare l'effettiva tutela giurisdizionale degli interessi delle autorità regionali o territoriali autrici di una misura qualificata come aiuto, giacché siffatti interessi sono distinti dall'interesse dello Stato. Non si pretende di equiparare la posizione delle autorità territoriali aventi competenza propria in materia tributaria con la posizione degli Stati membri, quali ricorrenti privilegiati o istituzionali, bensì di ottenere il riconoscimento della possibilità che dette autorità territoriali dispongano di un rimedio almeno altrettanto efficace di quello a disposizione delle imprese, allorché le rispettive competenze tributarie risultino riguardate da una decisione della Commissione. Nel caso concreto proposto, se è senz'altro certo che la Corte di giustizia ha accolto l'istanza d'intervento presentata dalle Diputaciones forales basche e dal governo basco nel ricorso presentato dallo Stato (causa C-501/00), non è meno certo che lo Stato potrebbe non aver proposto il ricorso o averlo proposto con conclusioni basate su un argomento distinto da quello che reputano adeguato le attuali ricorrenti avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado. E lo Stato può, nonostante tutto, rinunciare al ricorso nella causa C-501/00, il che lascerebbe le attuali ricorrenti in parola in una situazione di totale mancanza di difesa.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 5 marzo 2002

(Causa C-76/02)

(2002/C 109/62)

Il 5 marzo 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, consigliere giuridico della Commissione europea, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del Servizio giuridico della Commissione europea, Centre Wagner C 254, Lussemburgo-Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica d'Austria non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione, 7 novembre 2000, 2000/71/CE, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 98/70/CE, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva⁽¹⁾ o, in ogni caso non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 2, n. 1, di tale direttiva.
2. condannare la Repubblica d'Austria al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Considerato il carattere vincolante delle disposizioni dell'art. 249, terzo comma, CE e dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri sono tenuti a trasporre una direttiva loro indirizzata nel diritto nazionale interno in modo tale che questa dispieghi piena efficacia prima dello scadere del termine stabilito per la trasposizione. Questo termine, fissato dall'art. 2, n. 1 della direttiva, è scaduto il 1° gennaio 2001, senza che la Repubblica d'Austria abbia ancora emanato le disposizioni necessarie.

⁽¹⁾ GUL 287, pag. 46.

Ricorso del 13 marzo 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-87/02)

(2002/C 109/63)

Il 13 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel Van Beek e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo la Regione Abruzzo verificato se il progetto di costruzione di una strada extraurbana tangenziale alla città di Teramo (progetto noto con il nome di «Lotto zero — variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale S.S. 80»), rientrante fra quelli di cui all'Allegato II della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, richiedesse una valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2 della direttiva 85/337/CEE.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'articolo 4, comma I, della direttiva stabilisce che i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. Secondo l'articolo 4, comma 2, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione di impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

Il progetto «Lotto zero» è un progetto coperto dall'allegato II della direttiva. La Commissione ritiene che, non avendo verificato se questo progetto richiedesse una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva, l'Italia è venuta meno agli obblighi di cui all'allegato 4, comma 2.

(¹) GUL 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Ricorso della Biret International SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-174/00, Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2002

(Causa C-93/02 P)

(2002/C 109/64)

Il 16 marzo 2002 la Biret International SA, rappresentata dagli avv.ti M. de Thoré e S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-174/00, Biret International contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 gennaio 2002 nella causa T-174/00;
- accogliere le conclusioni da essa presentate in primo grado;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 300, n. 7, CE: se, quod non, la questione dell'efficacia diretta degli Accordi OMC dovesse essere considerata dalla Corte nel senso che devono continuare a condizionare l'assunzione di responsabilità della Comunità per violazione di tali Accordi, in contraddizione con le prescrizioni e la portata dell'art. 300, n. 7, CE, la ricorrente invita la Corte, dopo averlo fatto invano dinanzi al Tribunale e rimettendosi al suo ruolo di unificazione nell'interpretazione del diritto comunitario, a modificare la sua giurisprudenza nel senso del riconoscimento dell'efficacia diretta di tutto o di parte degli Accordi dell'OMC.

- Violazione dell'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado: è difficile contestare che la questione di un'eventuale responsabilità oggettiva della Comunità fosse totalmente assente dall'atto introduttivo di giudizio e sarebbe in realtà apparsa solo come motivo nuovo nella fase della replica.

Ricorso degli Etablissements Biret e Cie SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-210/00, Etablissements Biret et Cie SA contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2002

(Causa C-94/02 P)

(2002/C 109/65)

Il 16 marzo 2002 gli Etablissements Biret e Cie SA, rappresentati dall'avv. S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 nella causa T-210/00, Etablissements Biret et Cie contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 gennaio 2002 nella causa T-210/00;
- accogliere le conclusioni da esso presentate in primo grado;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nel ricorso C-93/02 P(¹).

(¹) V. pag. 38 della presente GU.

Cancellazione dal ruolo della causa C-105/98 P⁽¹⁾

(2002/C 109/66)

Con ordinanza 27 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-105/98 P: Günter Bühring contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 209 del 4.7.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa C-295/99⁽¹⁾

(2002/C 109/69)

Con ordinanza 12 ottobre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-295/99: Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee.

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-24/99⁽¹⁾

(2002/C 109/67)

Con ordinanza 18 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-24/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-461/99⁽¹⁾

(2002/C 109/70)

Con ordinanza 1° febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-461/99: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

(¹) GU C 47 del 19.2.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-140/99⁽¹⁾

(2002/C 109/68)

Con ordinanza 6 dicembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-140/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

(¹) GU C 174 del 19.6.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-77/00⁽¹⁾

(2002/C 109/71)

Con ordinanza 6 dicembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-77/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Wiesbaden (Germania): Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft contro Viscondense Construções, Lda.

(¹) GU C 135 del 13.5.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-234/00⁽¹⁾

(2002/C 109/72)

Con ordinanza 22 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-234/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's bench Division (Crown Office): The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food Ex parte: F. Machin & Sons Ltd.

⁽¹⁾ GU C 247 del 26.8.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-31/01⁽¹⁾

(2002/C 109/75)

Con ordinanza 15 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-31/01 Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU C 79 del 10.3.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-239/00 P⁽¹⁾

(2002/C 109/73)

Con ordinanza 7 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-239/00 P: Consiglio dell'Unione europea contro Regno di Spagna.

⁽¹⁾ GU C 247 del 26.8.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-41/01⁽¹⁾

(2002/C 109/76)

Con ordinanza 23 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-41/01 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 79 del 10.3.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-449/00⁽¹⁾

(2002/C 109/74)

Con ordinanza 7 dicembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-449/00 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-85/01⁽¹⁾

(2002/C 109/77)

Con ordinanza 5 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-85/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

⁽¹⁾ GU C 134 del 5.5.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-115/01⁽¹⁾

(2002/C 109/78)

Con ordinanza 17 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-115/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-127/01⁽¹⁾

(2002/C 109/79)

Con ordinanza 30 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-127/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Ellenica.

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-137/01⁽¹⁾

(2002/C 109/80)

Con ordinanza 16 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-137/01 (domanda di pronuncia

pregiudiziale dell'Employment Tribunal, di Leeds (Regno Unito): P. Breckon e M. Barret contro Secretary of State for Employment.

(¹) GU C 173 del 16.6.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-183/01⁽¹⁾

(2002/C 109/81)

Con ordinanza 8 gennaio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-183/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

(¹) .GU C 200 del 14.7.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-382/01⁽¹⁾

(2002/C 109/82)

Con ordinanza 6 febbraio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-382/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

(¹) GU C 331 del 24.11.2001.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 dicembre 2001

nella causa T-43/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Importazioni di zucchero — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità — Irreversibilità delle realizzazioni ottenute — Principio di proporzionalità — Certezza del diritto»)

(2002/C 109/83)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-43/98, Emesa Sugar (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Huber e G. Houttuin), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agente: sig. T. Van Rijn), dal Regno di Spagna (agenti: sig.re M. López-Monís Gallego e R. Silva de Lapuerta) e dalla Repubblica francese (agente: sig.ra K. Rispal-Bellanger) avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50), nonché una domanda per risarcimento danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 6 dicembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio, ivi comprese quelle relative ai procedimenti sommari.
- 3) Le parti intervenienti supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 16.5.98.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

29 gennaio 2002

nella causa T-160/98: Firma Léon Van Parys NV e Pacific Fruit Company NV contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Banane — Organizzazione comune dei mercati — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Riduzione dei quantitativi di riferimento»)

(2002/C 109/84)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-160/98, Firma Léon Van Parys NV, con sede in Anversa (Belgio), Pacific Fruit Company NV, con sede in Anversa, rappresentate dagli avv.ti P. Vlaemminck, L. Van den Hende e J. Holmens, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. van Vliet e L. Visaggio), avente ad oggetto una domanda d'annullamento di un'asserita decisione della Commissione, adottata tra il 12 marzo e il 5 agosto 1998, recante una riduzione del quantitativo di banane commercializzato dalle ricorrenti nel 1996 e preso in considerazione per la fissazione del loro riferimento quantitativo per il 1998, Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung ha pronunciato il 29 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Le ricorrenti supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 378 del 5.12.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

30 gennaio 2002

nella causa T-54/99: max.mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Art. 90, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 3, CE) — Importo dei canoni imposti ai gestori GSM dalla Repubblica d'Austria — Denuncia — Rigetto parziale della denuncia — Ricevibilità — Violazione dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) e dell'art. 90 del Trattato CE — Motivazione»)

(2002/C 109/85)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-54/99, max.mobil Telekommunikation Service GmbH, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dagli avv.ti S. Köck, M. Pflügl, M. Esser-Wellié e M. Oder, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. W. Mölls e K. Wiedner), sostenuta da Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig. M. A Fierstra e sig.re J. van Bakel e H.G. Sevenster), avente ad oggetto una domanda d'annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 1998, n. IV-C1/ROK D(98), nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo la quale la Repubblica d'Austria, nel fissare l'importo del canone dovuto dalla ricorrente per il rilascio della concessione GSM, ha violato gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86, n. 1, CE), Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, K. Lenaerts, M. Jaeger, J. Pirrung, N.J. Forwood, giudici, cancelliere: H. Jung ha pronunciato il 30 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 10.4.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

17 gennaio 2002

nella causa T-47/00: Rica Foods (Free Zone) NV contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao — Regolamento (CE) n. 2423/1999 — Misure di salvaguardia — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)

(2002/C 109/86)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-47/00, Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Regno dei Paesi Bassi (agente: sig. H. Sevenster), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e C. van der Hauwaert), sostenuta da Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 novembre 1999, n. 2423, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare (GU L 294, pag. 11), Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici, cancelliere: J. Plingers, amministratore ha pronunciato il 17 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**7 febbraio 2002**

nella causa T-88/00, Mag Instrument Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Forma di lampade tascabili — Marchio tridimensionale — Impedimento assoluto — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2002/C 109/87)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-88/00, Mag Instrument Inc., con sede in Ontario (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn e U. Hocke, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl, E. Joly e sig.ra S. Bonne), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 febbraio 2000 (procedimenti da R-237/1999-2 a R-241/1999-2) che ha rifiutato la registrazione di cinque marchi tridimensionali costituiti da forme di lampade tascabili, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 163 del 10.6.00.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**31 gennaio 2002**

nella causa T-206/00, Merja Hult contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Inquadramento — Motivazione — Art. 32 dello Statuto — Decisione della Commissione relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione — Abbuono di anzianità di scatto — Presupposti — Principio della certezza del diritto)

(2002/C 109/88)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-206/00, Merja Hult, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Howald (Lussem-

burgo), con gli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 ottobre 1999 che fissa, a decorrere dal 16 gennaio 1999, l'inquadramento definitivo della ricorrente nel grado A7, primo scatto, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, e dalle sig.re V. Tiili e P. Lindh, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 31 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 8 ottobre 1999, che fissa, a decorrere dal 16 gennaio 1999, l'inquadramento definitivo della ricorrente nel grado A7, primo scatto, è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 285 del 7.10.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**7 febbraio 2002**

nella causa T-211/00, Aldo Kuijter contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(«Trasparenza — Decisione del Consiglio 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio — Rigetto di una domanda di accesso — Tutela dell'interesse pubblico — Relazioni internazionali — Errore manifesto — Accesso parziale»)

(2002/C 109/89)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-211/00, Aldo Kuijter, residente ad Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti O.W. Brouwer e T. Janssens, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. M. Bauer e M. Bishop), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione del Consiglio, comunicata al ricorrente con lettera 7 giugno 2000, con la quale gli si nega l'accesso a determinati documenti del Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di asilo (CIREA), richiesti nell'ambito della decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 7 febbraio 2002, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Consiglio 5 giugno 2000, che rifiuta al ricorrente l'accesso a taluni rapporti compilati dal Centro d'informazione, di riflessione e di scambio in materia di asilo ed a taluni rapporti di missioni comuni o effettuate da Stati membri, trasmessi a quest'ultimo, nonché alle informazioni che sono contenute nell'elenco delle persone incaricate, negli Stati membri, delle domande di asilo, e alle quali in taluni Stati membri si può accedere, tranne che per i numeri di telefono e di fax di tali persone, è annullata.*
- 2) *Il Consiglio supporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente.*

(¹) GU C 316 del 4.11.00.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 gennaio 2002

nella causa T-237/00, Patrick Reynolds contro Parlamento europeo (¹)

(Dipendenti — Comando nell'interesse del servizio — Art. 38 dello Statuto — Gruppo politico — Fine anticipata del comando — Diritti della difesa — Responsabilità extracontrattuale della Comunità)

(2002/C 109/90)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-237/00, Patrick Reynolds, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con gli avv.ti P. Legros e S. Rodrigues, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e D. Moore), avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta all'annullamento della decisione 18 luglio 2000 del Segretario generale del Parlamento europeo che pone fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico «Europa delle Democrazie e delle Differenze» e lo reintegra alla Direzione generale Informazione e Relazioni pubbliche e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa dell'adozione di tale decisione da parte del convenuto e del comportamento del gruppo politico e di taluni dei suoi membri, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts

e J. Azizi, giudici; cancelliere: J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 23 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione 18 luglio 2000 del Segretario generale del Parlamento di porre fine al comando nell'interesse del servizio del ricorrente presso il gruppo politico EDD e di reintegrarlo nella Direzione generale Informazione e Relazioni pubbliche a decorrere dal 15 luglio 2000 è annullata.*
- 2) *Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che il ricorrente avrebbe dovuto riscuotere come dipendente comandato nel grado A2, primo scatto, e quella che ha percepito a seguito della sua reintegrazione nel grado LA5, terzo scatto, per il periodo dal 15 luglio 2000 al 20 novembre 2000, più gli interessi da mora al tasso del 5,25 % a decorrere dalla data dalla quale gli importi costitutivi della somma di cui al punto 149 erano dovuti fino alla data dell'effettivo pagamento.*
- 3) *Il ricorso di danni è irricevibile in quanto è diretto al risarcimento del danno provocato dai comportamenti non decisionali del gruppo EDD e di taluni di tali membri.*
- 4) *Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente la somma di 1 euro a titolo simbolico come risarcimento del danno morale subito a causa dell'adozione della decisione impugnata.*
- 5) *Il Parlamento supporterà tutte le spese quanto al procedimento principale.*
- 6) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese quanto al procedimento sommario.*

(¹) GU C 302 del 21.10.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2001

nella causa T-99/97, Willem Stols contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(Funzionari — Domanda di reinquadramento nel grado — Eccezione di irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Irricevibilità)

(2002/C 109/91)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-99/97, Willem Stols, funzionario del Consiglio dell'Unione europea, residente in SE Halsteren (Paesi Bassi),

rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra T. Blanchet e sig. G. Ramos Ruano), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione del Consiglio 13 agosto 1996, con cui veniva respinta la domanda della ricorrente volta ad ottenere una revisione del suo inquadramento nel grado, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterndorf, presidente e dai sigg. N.J. Forwood e H. Legal, giudici; cancelliere: H.M. Jung, ha emesso l'11 dicembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore.

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 181 del 14.6.97.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 dicembre 2001

nella causa T-20/01, Maria Concetta Cerafogli e a. contro Banca centrale europea⁽¹⁾

(Modifica delle condizioni di impiego applicabili al personale della Banca centrale europea — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità)

(2002/C 109/92)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-20/01, Maria Concetta Cerafogli, residente in Francoforte sul Meno, Monika Esch-Leonhardt, residente in Francoforte sul Meno, Marco Luigi Fassetta, residente in Wiesbaden (Germania), Tillmann Fromhold, residente in Karben (Germania), Johannes Priesemann, residente in Francoforte sul Meno, e Marc van de Velde, residente in Usingen (Germania), tutti rappresentati dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuti dall'Organizzazione dei dipendenti delle istituzioni europee e internazionali nella Repubblica federale di Germania (IPSO), rappresentato dagli avv.ti B. Karthaus, M. Roth e C. Roth, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca Centrale europea (agenti: sigg. C. Zilioli e M. López Torres e M.B. Wägenbaur), avente ad oggetto un ricorso diretto, da un lato, a che il Tribunale annulli e/o dichiari inapplicabili gli artt. 7.2.0 e 8.1.0 dello Statuto del personale, la circolare amministrativa n. 1/2000, relativa alle spese di viaggio, la clausola di adeguamento automatico inserita nei contratti di assunzione dei ricorrenti e la decisione del Presidente della BCE 7 novembre 2000, recante rigetto del reclamo dei

ricorrenti, e, dall'altro, a che il Tribunale dichiari che la BCE era tenuta a consultare il Comitato del personale prima di adottare la circolare amministrativa n. 1/2000 e che essa non è legittimata ad introdurre unilateralmente nei contratti con i ricorrenti le modifiche delle condizioni di impiego o dello Statuto del personale né a metterle in esecuzione, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso l'11 dicembre 2001 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Le parti sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

Ricorso delle società Huntstown Air Park Limited e Omega Aviation Services Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 dicembre 2001

(Causa T-331/01)

(2002/C 109/93)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 dicembre 2001 le società Huntstown Air Park Limited e Omega Aviation Services Limited, rappresentate dal sig. James O'Reilly, SC e dal sig. Charles A Kelly, Solicitor dello Studio legale Douglas Kelly & Son, Swinford, Irlanda, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il secondo trattino della parte 6 della decisione della Commissione 5 ottobre 2001, C(2001)2967, riguardante l'aiuto di Stato NN 86/2001 — AER RIANTA — IRLANDA;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono entrambe socie del gruppo Omega, che ha una rilevante partecipazione azionaria nei settori aeronautico e della fornitura di servizi in tale ambito dentro e fuori la Comunità europea. Il gruppo Omega intende costruire e gestire un secondo terminale presso l'aeroporto di Dublino che farà direttamente concorrenza al terminale attuale gestito da Aer Rianta, compagnia detenuta dallo Stato irlandese, che possiede e gestisce gli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon.

Con lettera 4 dicembre 1998 le ricorrenti hanno presentato una denuncia presso la Commissione in relazione a presunti aiuti di stato a favore di Aer Rianta. Vi si sosteneva in particolare che era stato concesso un aiuto tramite la cessione fatta dal Ministero delle finanze ad Aer Rianta di attivo aziendale molto al di sotto del suo valore. Il 5 ottobre 2001 la Commissione adottava una decisione sulla denuncia. Nel secondo trattino della Parte 6 di tale decisione la Commissione dichiarava che la cessione dell'attivo aziendale non costituiva un aiuto.

Le ricorrenti contestano la legittimità della decisione sotto tre aspetti:

- la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento CE n. 659/1999;
- la Commissione è incorsa in un errore di diritto stabilendo che la cessione dell'attivo aziendale sottocosto non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;
- la Commissione ha fornito una motivazione inadeguata, che non rispetta i requisiti dell'art. 253 CE.

Ricorso della Zapf Creation AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 14 gennaio 2002

(Causa T-7/02)

(2002/C 109/94)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 gennaio 2002, la Zapf Creation AG, rappresentata dal sig. Axel Kockläuner dello studio Messner, Bolte & Partner, Monaco (Germania) ha proposto un ricorso contro l'Ufficio

per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Anche la Jesmar S.A. è parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 17 ottobre 2001, n. di ruolo R 1123/2000-1, relativa al procedimento di opposizione n. B 68597 ed alla domanda di marchio comunitario n. 50252 «Colette Zapf Creation».

Motivi e principali argomenti

Società richiedente il marchio comunitario: la Zapf Creation AG

Marchio comunitario oggetto della domanda: il marchio figurativo «Colette Zapf Creation», richiesto per taluni prodotti rientranti nella classe 28

Titolare del diritto al marchio o al segno rivendicato per opposizione nel procedimento di opposizione: la Jesmar S.A.

Marchio o segno rivendicato per opposizione nel procedimento di opposizione: il marchio denominativo spagnolo «Colette», relativo a taluni prodotti rientranti nella classe 28.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione presentata dalla Jesmar S.A.

Decisione della commissione di ricorso: ammissibilità del ricorso presentata dalla Jesmar S.A.

Motivi del presente ricorso: violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94⁽¹⁾ per insussistenza di prove soddisfacenti in merito all'effettivo uso del marchio controverso, nonché violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della società Zapf Creation AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno proposto il 14 gennaio 2002

(Causa T-8/02)

(2002/C 109/95)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 gennaio 2002 la società Zapf Creation AG, rappresentata dal sig. Axel Kockläuner dello studio legale Meissner Bolte & Partner, Monaco (Germania) ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 29 ottobre 2001 nel procedimento R 418/2001-1 relativo al procedimento di opposizione n. B 97230 e alla domanda di marchio comunitario n 50229 «Colette Zapf Creation Kombi Collection»

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	Zapf Creation AG
Marchio comunitario interessato:	Marchio figurativo «Colette Zapf Creation Kombi Collection» per alcune merci della classe 28
Titolare del diritto di marchio commerciale o segno fatto valere tramite opposizione nel procedimento di opposizione:	Jesmar S.A.
Marchio commerciale o segno fatto valere tramite opposizione nel procedimento di opposizione:	Marchio denominativo spagnolo «Colette» per alcune merci della classe 28
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione della Jesmar S.A.
Decisione della commissione di ricorso:	Accoglimento del ricorso proposto dalla Jesmar S.A.

Motivi del presente ricorso: Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾ in quanto non è stata fornita una prova soddisfacente dell'uso originale del marchio commerciale concorrente e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto non vi è rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

Ricorso delle società Agrofair Benelux BV, Volta River Estates Limited, SH Pratt & Co (Bananas) Ltd e M&W Mack Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 gennaio 2002

(Causa T-14/02)

(2002/C 109/96)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 30 gennaio 2002 le società Agrofair Benelux BV, Volta River Estates Limited, SH Pratt & Co (Bananas) Ltd e M&W Mack Limited, rappresentate dai sigg. Philippe Vlaemminck e Pieter De Wael dello studio legale Vlaemminck & Partners in Gand (Belgio), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1, terzo trattino, e l'art. 2, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 26 novembre 2001, n. 2294, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli all'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2002 nel quadro dei contingenti tariffari, in quanto le ricorrenti possono importare solo un quantitativo massimo dell'8 % del loro contingente annuo nel primo trimestre del 2002;
- condannare la Commissione alle spese delle società ricorrenti nel procedimento in corso, ivi compresi i procedimenti per provvedimenti urgenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, attive nel commercio equo e solidale, importano nell'Unione europea banane prodotte con i metodi dell'agricoltura biologica. Esse sono tutte importatrici non tradizionali di banane che hanno chiesto ed ottenuto un contingente C per il 2002. In forza del regolamento della Commissione 2294/2001, le ricorrenti sono autorizzate ad importare nel primo trimestre del 2002 solo l'8 % del loro contingente, mentre gli operatori tradizionali C possono importare il 26 % del loro contingente e gli operatori tradizionali e non tradizionali A e B il 2 %.

Secondo le ricorrenti la Commissione ha abusato dei suoi poteri, in quanto essa, con il regolamento contestato, favorisce gli operatori tradizionali C. In applicazione dell'accordo concluso tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, e dell'accordo con l'Ecuador per risolvere le rispettive controversie sulle banane, il regime applicabile alle banane all'interno dell'Unione europea sarà riformato in due fasi. La seconda fase comprende una riduzione del contingente C di 100 000 tonnellate. In conseguenza del regolamento contestato l'onere del decremento del contingente C graverà, a parere delle ricorrenti, interamente sugli importatori non tradizionali. Le ricorrenti evidenziano che se questa riduzione dell'8 % è applicata sull'intero anno essa conduce ad una riduzione dell'importazione del contingente C di circa 100 000 tonnellate.

Inoltre il regolamento contestato viola il principio di proporzionalità ed il divieto di discriminazione. Gli operatori non tradizionali C sono i soli operatori a poter importare solo l'8 % del loro contingente nel primo trimestre. Questa limitazione discrimina, a parere delle ricorrenti, in particolare tra operatori C tradizionali e non tradizionali. La disciplina contestata è anche sproporzionata dato che la Commissione impone l'onere di ridurre il contingente C solo in capo agli operatori C non tradizionali. La Commissione avrebbe invece potuto ripartire l'onere tra operatori C tradizionali e non tradizionali. A parere delle ricorrenti è anche improbabile che la Commissione imputi il restante 92 % del contingente sul resto dell'anno.

Le ricorrenti sostengono infine che vi è stata una violazione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto. A parere delle ricorrenti l'attuale quota dell'8 % si scosta integralmente dalla prassi iniziale della Commissione allorché gli operatori C non tradizionali ricevevano quote tra il 26 ed il 28 % nel primo trimestre dell'anno. Le ricorrenti sostengono poi che si sarebbero legittimamente aspettate che la riduzione del contingente C sarebbe stata ripartita tra i vari operatori tradizionali e non tradizionali in modo proporzionato.

Ricorso della BASF AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2002**(Causa T-15/02)**

(2002/C 109/97)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 31 gennaio 2001 la BASF AG, rappresentata dal sig. Nicholas Levy, dal dott. John Temple Lang, dal sig. Robert O'Donoghue e dal dott. Christoph Feddersen dello studio legale Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bruxelles (Belgio), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare o ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta alla BASF dall'art. 3 della decisione;
- ordinare alla Commissione di pagare le spese e gli altri costi sostenuti dalla BASF in relazione a questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in questione riguarda una decisione della Commissione europea pronunciata il 21 novembre 2001, nel caso N COMP/E-1/37.512-Vitamine. Con tale decisione si accerta che numerose imprese hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE, partecipando ad un cartello che riguarda il mercato mondiale delle vitamine A, E, B2, B5, C, D3 e del betacarotene e dei carotenoidi. L'ammenda inflitta alle imprese coinvolte è la più elevata finora inflitta in un caso di diritto della concorrenza.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente si fonda sui seguenti motivi e principali argomenti da lei presentati:

- Mentre la comunicazione degli addebiti afferma che esisteva un solo cartello, comprendente accordi collusivi relativi a diverse vitamine, la decisione impugnata, al contrario, stabilisce, per la prima volta, che gli accordi relativi ad ogni vitamina costituiscono «violazioni distinte» del diritto comunitario della concorrenza. Pertanto, la Commissione ha violato il principio secondo cui una decisione non può fondarsi su censure di fatto o di diritto sostanzialmente diverse da quelle contenute nella comunicazione degli addebiti.

- Il fatto che la Commissione non abbia chiaramente indicato nella comunicazione degli addebiti le ragioni per cui ha ritenuto di infliggere un'ammenda alla BASF, costituisce un errore di diritto che viola i diritti della difesa della BASF. Tale comunicazione degli addebiti è generica e vaga per quanto riguarda gli elementi relativi al calcolo dell'ammenda. Su tale punto, la ricorrente osserva anche che il «l'importo base» dell'ammenda era arbitrario, sproporzionato e contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento e che l'aumento del 100 % applicato su tale importo a titolo di deterrente è immotivato, eccessivo e non poteva essere ragionevolmente previsto.
- La Commissione si è sbagliata nell'attribuire alla BASF il ruolo congiunto di guida ed istigatore del presunto cartello.
- La ricorrente soddisfaceva tutte le condizioni per la concessione di una riduzione più consistente dell'ammenda sulla base della sezione B della Comunicazione sulle riduzioni per ragioni di equità. In ogni caso, a prescindere dalla Comunicazione sulle riduzioni per ragioni di equità, la cooperazione della BASF merita una riduzione più consistente dell'ammenda.
- La rivelazione che la Commissione, prima dell'adozione della decisione impugnata, ha fatto alla stampa circa l'ammenda della BASF costituisce un errore essenziale di diritto.
- annullare la decisione adottata sotto forma di «Notice of Amendment n. 3» (avviso di notifica n. 3) il 13 luglio 2001 da parte della Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione europea, relativa agli assegni familiari;
- dichiarare che la ricorrente e le figlie del coniuge hanno diritto agli assegni familiari sospesi con decisione della Commissione adottata il 13 luglio 2001, aumentati degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto;
- condannare la Commissione europea al pagamento della somma di euro 359,35, aumentata degli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno materiale causato dalla mancata decisione espressa favorevole relativa al reclamo presentato in data 14 settembre 2001;
- condannare la Commissione europea al pagamento della somma di euro 25 000, o di qualsiasi altra somma, anche superiore, che il Tribunale riterrà giusto determinare, a titolo di risarcimento del danno morale subito, da una parte, in seguito alla mancata risposta al reclamo presentato in data 14 settembre 2001, dall'altra a causa delle informazioni imprecise e fallaci fornite dalla Scuola europea dalla convenuta;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese della causa, ivi compreso l'onorario dell'avvocato relativo all'azione avviata sulla base dell'art. 90, n. 1, dello Statuto;

In subordine:

- condannare la Commissione europea al pagamento della somma di euro 2 353,40, aumentata degli interessi legali, a titolo di risarcimento del danno materiale causato dalla fatturazione delle tasse scolastiche della scuola europea relative alle figlie del coniuge della ricorrente.

Ricorso della sig.ra Anita Jannice Österholm contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 febbraio 2002

(Causa T-18/02)

(2002/C 109/98)

(Lingua processuale: il francese)

Il 5 febbraio 2002 la sig.ra Anita Jannice Österholm, residente in Stoccolma, rappresentata dall'avv. Juan Ramón Iturriagoytia, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

A titolo principale:

- annullare la decisione presa il 13 luglio 2001 dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione europea, relativa agli assegni familiari;

Motivi e principali argomenti

La decisione contestata sospende gli assegni di famiglia, gli assegni per figli a carico e l'indennità scolastica a favore della ricorrente. La ricorrente adduce, a sostegno del suo ricorso, in primo luogo, un errore di valutazione dei fatti e uno sviamento di potere da parte della Commissione. La ricorrente ritiene di soddisfare tutte le condizioni per beneficiare degli assegni di famiglia, per figli a carico e dell'indennità scolastica, come previsto dall'art. 67 dello Statuto e dall'allegato VII dello Statuto, e di avere anche fornito alla Commissione tutte le prove necessarie per la concessione di tali assegni.

Inoltre la ricorrente adduce un difetto di motivazione e una violazione dei diritti della difesa, nonché del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. Secondo la ricorrente, si configurerebbe infine una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto la Commissione non ha adottato una decisione entro un termine ragionevole.

—————

Ricorso della Albert Albrecht GmbH + Co. KG ed altre 17 contro la Commissione delle Comunità europee e contro l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, proposto il 25 gennaio 2002

(Causa T-19/02)

(2002/C 109/99)

(Lingua di procedura: inglese)

Il 25 gennaio 2002 la Albert Albrecht GmbH + Co. KG, con 17 altre, rappresentate dagli avv.ti D. Brinckman e D. Waelbroeck dello studio Liedekerke Siméon Wessing Houthoff, di Bruxelles (Belgio), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee e contro l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, la quale impone alle ricorrenti di fornire dati ai sensi della procedura di rinvio di cui all'art. 20 della direttiva 81/851 ed impone loro il pagamento della somma di euro 10 000;
- in via sussidiaria, dichiarare nulla la decisione impugnata;
- dichiarare illegittima l'ingiunzione rivolta alle ricorrenti nella parte in cui essa implica che la procedura arbitrale di cui all'art. 20 si applichi alle autorizzazioni all'immissione in commercio concesse in base al diritto nazionale;
- condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa le ricorrenti sono tutte società dotate di un'autorizzazione all'immissione in commercio concessa dalle autorità nazionali competenti in ordine ad un prodotto

medicinale veterinario contenente il principio attivo farmaceutico benzatina-penicillina. Trattasi di un antibiotico generico utilizzato nei prodotti medicinali veterinari iniettabili per gli animali destinati al consumo umano.

Il ricorso è presentato contro la decisione dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (in prosieguo: la «AEVM») del 15 novembre 2001, con la quale veniva richiesto alle ricorrenti, ai sensi dell'art. 20 della direttiva 81/851⁽¹⁾, di rispondere ai quesiti posti dal Comitato per i medicinali veterinari (in prosieguo: il «CMV») in ordine ai medicinali contenenti benzatina-penicillina entro il 25 marzo 2002, nel quadro di una procedura alla quale hanno fatto ricorso le autorità irlandesi, e veniva imposto alle stesse di pagare ciascuna la somma di euro 10 000 all'AEVM.

A sostegno delle proprie conclusioni, le ricorrenti espongono quanto segue:

- La decisione impugnata viola l'art. 20 della direttiva 81/851, che trova applicazione solo nell'ambito della procedura di mutuo riconoscimento, mentre non si applica alle autorizzazioni all'immissione in commercio di rilievo strettamente nazionale.
- Poiché le direttive hanno come destinatari i soli Stati membri, e non possono quindi imporre obblighi direttamente ai privati, la decisione in oggetto deve essere annullata, in quanto l'art. 20 della direttiva 81/851 non può rappresentare il fondamento normativo per costringere le ricorrenti ad adempiere. L'AEVM non può quindi obbligare le ricorrenti a pagare la somma di euro 10 000 a titolo di diritti di arbitrato.
- Anche volendo ammettere l'ipotesi, non vera, che la procedura arbitrale di cui all'art. 20 si applichi anche ai prodotti medicinali veterinari la cui autorizzazione all'immissione in commercio abbia rilievo strettamente nazionale, essa può comunque influire sulla sola autorizzazione all'immissione in commercio direttamente considerata dal rinvio. Inoltre, dallo stesso tenore letterale dell'art. 20 discende che solo il soggetto responsabile dell'immissione in commercio del medicinale veterinario in questione è obbligato a trasmettere al CMV ogni informazione disponibile in ordine alla questione in esame. I titolari di autorizzazioni nazionali relative a diversi prodotti medicinali non possono essere costretti a fornire alcun dato sulla base del procedimento di cui all'art. 20.
- Il procedimento arbitrale può trovare applicazione in assenza di una procedura di mutuo riconoscimento, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. Al massimo, sulla base dello stesso può essere autorizzata una richiesta di informazioni nei confronti del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nazionale, il cui prodotto sia direttamente coinvolto dalla procedura arbitrale.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317, pag. 1).

Ricorso della Interquell GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 gennaio 2002

(Causa T-20/02)

(2002/C 109/100)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 30 gennaio 2002 la Interquell GmbH, con sede in Wehringen (Germania federale), rappresentata dall'avv. G.J. Hodapp, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Altra parte nel procedimento dinanzi alla sezione di ricorso era la SCA Nutrition Ltd., con sede in Lichfield (Regno Unito).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda sezione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 27 novembre 2001, n. R 264/2000-2;
- porre a carico dell'Ufficio le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Depositante del marchio comunitario:	la ricorrente
Marchio comunitario depositato:	il marchio figurativo «HAPPY DOG» per merci della classe 31 (mangimi per cani) — Deposito n 290577
Titolare del marchio o del disegno oggetto di opposizione nel procedimento di ricorso:	SCA Nutrition Ltd.
Marchio o disegno oggetto di opposizione:	la parola inglese e marchio figurativo «HAPPIDOG» per merci della classe 31 (mangimi per cani)
Decisione della sezione di ricorso:	rigetto del marchio depositato
Decisione della sezione di ricorso:	rigetto del reclamo della ricorrente

- Motivi del ricorso:
- Falsa applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾;
 - Violazione del regolamento (CE) n. 40/94 per mancata osservanza dell'art. 12 del detto regolamento;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso delle società Sumitomo Chemical Co. Ltd, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002

(Causa T-22/02)

(2002/C 109/101)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 7 febbraio 2002 la società Sumitomo Chemical Co. Ltd, rappresentata dal sig. Martin Klusmann e dalla sig.ra Vanessa Turner dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, Düsseldorf (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 21 novembre 2001 C(2001) 3695-definitiva nella pratica n. COMP/E-1/37.512 — Vitamine, in quanto la società Sumitomo Chemical vi sia interessata;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa di quella della causa T-15/02, BASF/COMMISSIONE ⁽¹⁾.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente osserva che:

- La Commissione non era più in termini per l'adozione della decisione di divieto. Contrariamente al punto di vista della convenuta secondo il quale le regole sulla

prescrizione non incidono sulla legittimazione della stessa a effettuare indagini sui casi di intesa e sull'adozione di decisioni di divieto, le regole sulla prescrizione di cui al Regolamento n. 2988/74⁽²⁾ andrebbero considerate come applicabili alle decisioni che accertano un divieto.

- La possibilità di adottare una decisione di divieto è sottoposta a prescrizione in base alle disposizioni generali del diritto comunitario. È stato dichiarato a tale proposito che quando è indubbio che il comportamento di cui trattasi è cessato da più di cinque anni prima che sia stata avviata una indagine, una decisione di accertamento non è né necessaria né giustificata, in quanto non si può dar luogo né ad un ordine di astensione, come disposto all'art. 2 della decisione impugnata, né ad una qualunque altra forma di sanzione che la convenuta possa infliggere alla ricorrente. In subordine, la ratio che giustifica i termini di prescrizione nell'Unione europea risiede nel fatto che, trascorso un certo periodo di tempo, è nell'interesse del buon funzionamento del sistema giuridico che le violazioni di legge non siano più perseguite né diano luogo ad una qualsivoglia forma di sanzione nei confronti della parte interessata.
- La convenuta non era competente, nel senso dell'art. 230, n. 2, CE, ad adottare la decisione controversa, che è viziata da eccesso di potere ai sensi del Trattato e del regolamento n. 17/62. La convenuta non è legittimata né dall'art. 3 del regolamento n. 17, né da un'altra disposizione, ad adottare una decisione di accertamento allorché dal momento della cessazione della violazione è già maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 1 del regolamento n. 2988/74.

⁽¹⁾ Comunicazione non ancora pubblicata in GUCE.

⁽²⁾ relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea.

Ricorso della Sumika Fine Chemicals Co. Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002

(Causa T-23/02)

(2002/C 109/102)

(Lingua di procedura: inglese)

Il 7 febbraio 2002 la Sumika Fine Chemicals Co. Ltd., rappresentata dagli avv.ti M.Klusmann e V. Turner dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer di Düsseldorf (Germania), ha

proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 novembre 2001, C(2001)3695 finale (caso COMP/E-1/37.512 — vitamins), per la parte concernente Sumika Fine Chemicals Co. Ltd.
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli presentati nella causa T-22/02 (Sumitomo Chemical/Commissione, non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

Ricorso della sig.ra Maddalena Lebedef-Caponi contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2002

(Causa T-24/02)

(2002/C 109/103)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 febbraio 2002 la sig.ra Maddalena Lebedef-Caponi, residente in Senningsberg (Granducato di Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Gilles Bounéou, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione espressa 6.11.2001, n. 40263, con cui l'APN ha risposto al suo reclamo 18.7.2001, n. 334/01, fissando in euro 1 500 il risarcimento per il danno morale da essa subito;
- versarle l'importo di BEF 800 000, valutato oggi in BEF 1 000 000, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale subito per la redazione tardiva (versamento informativo nel suo fascicolo personale) del suo rapporto informativo relativo al periodo 1993-1995 e per la redazione tardiva dei suoi rapporti informativi relativi al periodo 1995-1997 e 1997-1999;

- statuire sulle spese e onorari che devono essere posti a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente assume di aver subito un danno morale a causa della violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di lealtà e di collaborazione nella redazione dei suoi susseguenti rapporti informativi. Inoltre, questi illeciti sono ripetitivi e dimostrano, secondo la ricorrente, un comportamento vessatorio.

Ricorso delle società First Data Corporation, FDR Limited e First Data Merchant Services Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2002

(Causa T-28/02)

(2002/C 109/104)

(Lingua di procedura: inglese)

Il 4 febbraio 2002 le società First Data Corporation, FDR Limited e First Data Merchant Services Corporation, rappresentate dagli avv.ti P. Bos e M. Morten Nissen dello studio Dorsey & Whitney LLP, di Bruxelles (Belgio) hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 9 agosto 2001, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/D1/29.373 — Visa International), limitatamente al suo art. 5, quinto trattino;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalle ricorrenti nel presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione, nella parte in cui stabilisce che il divieto di affiliazione di esercenti senza aver emesso carte, imposto dalla Visa Corporation, non rappresenta una significativa restrizione al commercio, così da non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, né dell'art. 53 dell'accordo SEE. Tale divieto implica che

una società che intenda stipulare convenzioni con gli esercenti, ossia eseguire i pagamenti effettuati a mezzo di carta di credito dai clienti degli esercenti medesimi, deve prima emettere un certo numero di carte di credito in favore dei clienti. Le ricorrenti sono specializzate in attività di affiliazione.

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata contrasta con il Trattato CE nonché con l'accordo SEE.

Innanzitutto, le ricorrenti rilevano che la decisione non è adeguatamente motivata allorché statuisce che il divieto in esame non rappresenta una significativa restrizione al commercio.

Secondo le ricorrenti, inoltre, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nello svolgere alcune valutazioni attinenti all'art. 81, n. 3, CE, e riconducendole poi all'art. 81, n. 1, CE. A parere delle ricorrenti, gli effetti favorevoli o sfavorevoli alla concorrenza di una determinata restrizione concorrenziale possono essere valutati esclusivamente alla luce dell'art. 81, n. 3, CE. Nella decisione impugnata, tuttavia, la Commissione sembra sostenere che il divieto in questione non è rilevante ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, in quanto i benefici da esso apportati superano per importanza gli effetti restrittivi della concorrenza. Questo tipo di valutazione può, secondo le ricorrenti, essere svolto solamente con riferimento all'art. 81, n. 3, CE.

Infine, le ricorrenti rilevano come il divieto in oggetto sia effettivamente restrittivo della concorrenza. Tale divieto implica che una società che intenda iniziare un'attività di affiliazione deve prima predisporre attività bancarie per poter poi emettere carte di credito per i clienti. Ciò rappresenta, a parere delle ricorrenti, un ostacolo all'accesso al mercato delle attività di affiliazione. Inoltre, le ricorrenti precisano che l'applicazione del citato divieto non è chiara, in quanto il numero di carte da emettere è collegato a criteri indeterminati. A parere delle ricorrenti, la Commissione avrebbe dovuto svolgere un'inchiesta per verificare se il detto divieto trovi applicazione secondo modalità uniformi e non discriminatorie.

Ricorso del sig. Wolfgang Leonhardt contro il Parlamento europeo, proposto il 13 febbraio 2002

(Causa T-30/02)

(2002/C 109/105)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 febbraio 2002, il sig. Wolfgang Leonhardt, con domicilio eletto in La Hulpe (Belgio), rappresentato dall'avv. Haris Tagaras, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 11 giugno 2001 di ricominciare da zero il computo dei punti validi per la promozione del ricorrente a seguito della sua promozione nel 2000.
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla decisione del Parlamento europeo di azzerare il resto in punti validi per la promozione del ricorrente a seguito della sua promozione nel 2000. In tal modo il ricorrente non può riportare nel nuovo grado il resto in punti di promozione acquisiti e che eccedono la soglia di riferimento per la promozione.

L'azzeramento è conseguenza del regime transitorio per l'introduzione del nuovo sistema di promozione presso il Parlamento europeo. In base a tale sistema transitorio il resto dei punti di promozione è azzerato sistematicamente a seguito di una promozione, mentre il sistema di promozione definitivo prevede che i punti che eccedono la soglia di riferimento richiesta per una promozione siano oggetto di riporto nel nuovo grado.

La decisione contestata configura, a parere del ricorrente, una violazione dell'art. 45 dello statuto ed infrange il divieto di discriminazione.

Ricorso delle società Japan Tobacco, Inc. e JT International S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 febbraio 2002

(Causa T-31/02)

(2002/C 109/106)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 febbraio 2002 le società Japan Tobacco, Inc. e JT International S.A., rappresentate dagli avv.ti Onno W. Brouwer e Paul Lomas, dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, Londra (Regno Unito), hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 9 gennaio 2002 di promuovere contro di loro, a nome della Comunità europea, il procedimento dinanzi alla United States District Court for the Eastern District of New York, numero di registro CV-02-0164;
- condannare la Commissione alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalle ricorrenti e dagli altri intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sono convenute in un procedimento promosso dalla Comunità europea dinanzi ad un tribunale degli Stati Uniti, nel quale la Comunità chiede il risarcimento per il presunto mancato pagamento di dazi doganali e d'IVA, nonché il risarcimento dei danni economici e non economici che ne derivano. Il pagamento di tali dazi e IVA sarebbe stato evitato mediante contrabbando di sigarette nell'Unione europea. È la terza volta che la Comunità europea promuove procedimenti di questo tipo. Nella presente causa, la Commissione agisce altresì quale agente degli Stati membri per il recupero dei detti dazi che sarebbero loro dovuti⁽¹⁾.

I motivi e gli argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-260/01⁽²⁾.

⁽¹⁾ La decisione di promuovere il primo procedimento è impugnata nella causa T-379/00 (GU C 79 del 10.3.2001) e la decisione di promuovere il secondo procedimento è impugnata nelle cause T-260/01 e T-272/01 (GU C 3 del 5.1.2002, pagg. 39 e 45).

⁽²⁾ GU C 3 del 5.1.2002, pag. 39.

Ricorso del sig. José Cuenda Guijarro contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 14 febbraio 2002

(Causa T-32/02)

(2002/C 109/107)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 febbraio 2002 il sig. José Cuenda Guijarro, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avvocato Jean-Noël Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio che rifiuta al ricorrente la consultazione del suo fascicolo medico;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo il ricorrente, i documenti contenuti nel fascicolo medico di un dipendente hanno un collegamento diretto con la sua situazione amministrativa e giuridica e devono quindi essere inseriti nel fascicolo personale del dipendente, nel rispetto delle garanzie stabilite dall'articolo 26 dello Statuto e in particolare del diritto di consultare tali documenti. Il ricorrente contesta che la facoltà di consultare il suo fascicolo medico tramite il proprio medico costituisca un accesso ai documenti soddisfacente o una misura necessaria in virtù del segreto medico. A suo avviso egli deve avere la facoltà di consultare personalmente ogni documento contenuto nel detto fascicolo.

Ricorso della Britannia Alloys and Chemicals Limited contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002

(Causa T-33/02)

(2002/C 109/108)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 21 febbraio 2002 la Britannia Alloys and Chemicals Limited, rappresentata dalle sigg.re Samantha Mobley e Helen Bardell, dello studio legale Baker & McKenzie, Londra (Regno Unito), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 12 dicembre 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/37.027 — Fosfato di zinco), nella parte che riguarda la ricorrente;
- in subordine, modificare l'art. 3 della decisione, nella parte che riguarda la ricorrente, in modo da annullare, o ridurre in maniera sostanziale, l'ammenda ivi inflitta; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la summenzionata decisione, in cui la Commissione dichiara che la ricorrente e altre cinque imprese hanno violato le disposizioni dell'art. 81, n. 1, del Trattato, e l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE, partecipando parte ad un accordo continuato e/o a pratiche concordate nel settore del fosfato di zinco. Un'ammenda di euro 3,37 milioni è stata inflitta alla ricorrente a seguito di una riduzione del 10 % dell'ammenda in conformità al titolo D, punto 2, della comunicazione sul trattamento favorevole.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, poiché nella decisione, nell'applicare il limite fissato al 10 % del fatturato, si è riferita al fatturato della ricorrente relativo all'esercizio sociale chiuso il 30 giugno 1996 invece di prendere come riferimento l'esercizio sociale precedente l'adozione della decisione, e decidendo quindi che un'ammenda di euro 3,75 milioni non superava la soglia massima dell'ammenda che può essere inflitta. Facendo riferimento, per il suddetto calcolo, ad un esercizio sociale diverso da quello precedente la decisione, la Commissione si è discostata dalla sua prassi precedente ed ha quindi violato il principio generale della parità di trattamento.

La ricorrente sostiene che, facendo riferimento all'ultimo intero anno di «attività economica normale» invece che all'esercizio sociale che precede la decisione, tale decisione ha operato una discriminazione nell'ambito di imprese che sostanzialmente si trovavano nella medesima situazione, così da violare il principio generale della parità di trattamento. Essa ha inoltre violato il principio generale di proporzionalità, infliggendo alla ricorrente un'ammenda che non riflette la sua situazione finanziaria all'epoca della decisione.

Inoltre la ricorrente sostiene che, nella parte in cui la decisione la riguarda, la Commissione ha violato il principio generale della certezza del diritto dal momento che, ai fini del calcolo del limite fissato al 10 % del fatturato, si è riferita ad un esercizio sociale diverso dall'esercizio precedente la decisione. Tale comportamento rende impossibile per le imprese prevedere con sufficiente certezza il modo in cui possono essere loro inflitte sanzioni. Alla luce del summenzionato principio, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, deve essere interpretato in maniera restrittiva, nel senso che il limite del 10 % deve essere sempre applicato con riferimento all'esercizio sociale immediatamente precedente all'adozione della decisione.

Ricorso della EURL (S.r.l unipersonale) Le Levant 001 e altri contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 20 febbraio 2002

(Causa T-34/02)

(2002/C 109/109)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 febbraio 2002, la società EURL Le Levant 001 e altri, con l'avv. Pierre Kirch, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 25 luglio 2001 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (aiuto di Stato C 74/1999 — Francia) pubblicato nella GUCE L 327 del 12 dicembre 2001, pag 37;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti nella presente causa sono società a responsabilità limitata unipersonali e le singole persone che hanno costituito tali società. Tali persone attraverso una società unipersonale a responsabilità limitata (EURL) hanno investito nell'imbarcazione «Le Levant». L'investimento poteva essere dedotto dalle imposte, conformemente alla legge francese «PONS»⁽¹⁾. Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione che designa tali società come beneficiarie di un aiuto di Stato a seguito della costruzione della nave «Le Levant».

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha oltrepassato la sua competenza adottando una decisione che ha per effetto di ingiungere ad uno Stato membro di recuperare dai privati e non dalle imprese ai sensi del diritto comunitario, l'importo dell'aiuto di Stato.

Le ricorrenti sostengono, inoltre, che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa e il diritto di essere sentiti, non permettendo loro di fare valere utilmente le loro osservazioni prima dell'adozione della decisione.

Le ricorrenti negano, poi, di essere imprese ai sensi dell'art. 87, n. 1, del Trattato CE. Le ricorrenti ritengono di essere solo investitori privati che hanno effettuato un investimento finanziario allo scopo esclusivo di beneficiare di sgravi fiscali.

Le ricorrenti fanno anche valere che la Commissione ha violato la direttiva del Consiglio 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale. Le ricorrenti sostengono che l'art. 4, n. 7 di tale direttiva è applicabile solo ai cantieri navali e ai gestori delle navi, ed in nessun caso agli investitori privati.

Le ricorrenti deducono inoltre una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, del principio di certezza del diritto e dell'obbligo di motivazione. Ingiungendo il recupero dell'aiuto menzionato quando ciò contrasta coi principi giuridici generali citati, la Commissione ha inoltre violato l'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999⁽²⁾.

Secondo le ricorrenti, la decisione contestata contiene anche manifesti errori di valutazione ed è basata su inesattezze materiali.

Le ricorrenti deducono ancora una violazione dell'art. 153, n. 2, del Trattato CE, laddove la Commissione non prende in considerazione gli interessi delle ricorrenti, che sono consumatrici di servizi finanziari. Esse sostengono, infine, che la Commissione ha violato l'art. 2 del regolamento n. 69/2001⁽³⁾ rinunciando ad applicare nella fattispecie la regola de minimis.

⁽¹⁾ Legge finanziaria di rettifica n. 86-824, 11 luglio 1986, JORF (Gazzetta Ufficiale francese) 12 luglio 1986, pag. 8688.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. (GU L 83, del 27.3.1999, pagg. 1-9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10, del 13.1.2001, pag. 30-32).

Ricorso di ALITALIA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2002

(Causa T-35/02)

(2002/C 109/110)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 13 febbraio 2002, ALITALIA, con gli avvocati Guido Alpa, Mario Siragusa, Gian Michele Roberti, Giuseppe Scassellati e Francesca Maria Moretti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione al risarcimento del danno, come quantificato o nell'importo che il Tribunale riterrà adeguato, causato ad Alitalia dalla Prima Decisione e dalle Condizioni con essa imposte, e dalla reiterazione del provvedimento tramite la Seconda Decisione
- condannare la Commissione al pagamento degli interessi maturati sull'importo di cui sub 1, fino al momento della sua liquidazione
- condannare la Commissione al pagamento di spese, competenze ed onorari

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, Alitalia, la stessa ricorrente delle cause T-296/97⁽¹⁾ e T-301/01⁽²⁾, pretende ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei presunti danni causati dalla decisione della Commissione del 5 luglio 1997, 97/789/CE, relativa alla ricapitalizzazione della società ricorrente e dalle condizioni con essa imposte, che sarebbero reiterate, dopo l'annullamento della prima decisione con sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, nella causa T-296/97 sovracitata, con decisione del 18 luglio 2001, 2001/723/CE.

I motivi d'illegalità sono quelli invocati nelle cause sovracitate.

(1) Sentenza del Tribunale nella causa T-296/97 Alitalia/Commissione del 12 dicembre 2000 (Raccolta 2000, p. II-3871).

(2) Causa T-301/01 Alitalia/Commissione. GU C 44, del 16.02.02, p. 24.

Ricorso della Banca Sanpaolo IMI spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002

(Causa T-37/02)

(2002/C 109/111)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 21 febbraio 2002, la Banca Sanpaolo IMI spa, con gli avvocati prof. Alberto Santa Maria, prof. Claudio Biscaretti di Ruffia, Giuseppe Pizzonia e Marcello Valenti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emessa l'11 dicembre 2001 dalla Commissione delle Comunità europee qui impugnata per violazione delle forme sostanziali e/o per insussistenza, contraddittorietà e/o carenza di motivazione della decisione stessa ai sensi dell'art. 253 del Trattato CE in relazione

agli artt. 87 e 77 ed al regolamento del Consiglio n. 659/1999, come esposto in narrativa;

- in subordine, annullare in toto o in parte, la decisione de qua, ai sensi dell'art. 230, 2° comma del Trattato CE, per violazione o errata applicazione dell'art. 87, par. 1 o, in alternativa subordinata, dell'art. 87, par. 3, lettere b) o c) del Trattato CE, il tutto come precisato in narrativa;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che codesto Ill.mo Tribunale ritenga che gli articoli della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di cui alla decisione qui impugnata, costituiscano un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune, voglia escludere qualsiasi valenza di retroattività della decisione della Commissione impugnata,

riservato ogni diritto.

Motivi e principali argomenti

I mezzi ed argomenti principali sono quelli invocati nella causa T-36/02 ABI/Commissione.

Ricorso di Banca Intesabci Spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002

(Causa T-39/02)

(2002/C 109/112)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 21 febbraio 2002, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alberto Santa Maria, dall'Avv. Prof. Claudio Biscaretti di Ruffia, dall'Avv. Giuseppe Pizzonia e dall'Avv. Marcello Valenti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione emessa l'11 dicembre 2001 dalla Commissione delle Comunità europee impugnata in ricorso per violazione delle forme sostanziali e/o per insussistenza, contraddittorietà e/o carenza di motivazione della decisione stessa ai sensi dell'art. 253 del Trattato CE in relazione agli artt. 87 e 88 ed al regolamento del Consiglio n. 659/1999;
- 2) in subordine, annullare in toto o in parte la decisione de qua, ai sensi dell'art. 230, 2° comma del Trattato CE, per violazione o errata applicazione dell'art. 87, par. 1 o, in alternativa subordinata, dell'art. 87, par. 3, lettere b) o c) del Trattato CE;
- 3) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenga che gli articoli della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 di cui alla decisione impugnata costituiscano un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune, voglia esimere i privati beneficiari dalla restituzione di tali aiuti e, comunque, voglia escludere qualsiasi valenza di retroattività della decisione della Commissione impugnata, annullando tale parte della decisione de qua per non avere la Commissione esercitato la sua facoltà d'indagine in termini ragionevoli, e/o per insufficienza di indicazione o per violazione del principio del legittimo affidamento e/o del principio di proporzionalità e/o del principio della certezza del diritto, ai sensi dell'art. 14 del Reg. n. 659/1999.

Motivi e principali argomenti

I mezzi ed argomenti principali sono quelli invocati nella causa T-36/02 ABI/Commissione.

Ricorso della Banca di Roma spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002

(Causa T-40/02)

(2002/C 109/113)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 21 febbraio 2002, la Banca di Roma spa, con gli avvocati prof. Franco Gallo e Gabriele Escalar, ha proposto dinanzi al

Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee qui impugnata;
- in via subordinata, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee qui impugnata, nella parte in cui ordina all'Italia di «adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto concesso»;
- condannare la controparte alle spese del presente giudizio ed ad ogni altra spesa consequenziale.

Motivi e principali argomenti

I mezzi ed argomenti principali sono quelli invocati nella causa T-36/02 ABI/Commissione.

Ricorso della Mediocredito Centrale spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002

(Causa T-41/02)

(2002/C 109/114)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 21 febbraio 2002, la Mediocredito Centrale spa, con gli avvocati prof. Franco Gallo e Gabriele Escalar, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee qui impugnata;
- in via subordinata, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee qui impugnata, nella parte in cui ordina all'Italia di «adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto concesso»;

— condannare la controparte alle spese del presente giudizio ed ad ogni altra spesa consequenziale.

Motivi e principali argomenti

I mezzi ed argomenti principali sono quelli invocati nella causa T-36/02 ABI/Commissione.

Ricorso di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 febbraio 2002

(Causa T-42/02)

(2002/C 109/115)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 21 febbraio 2002, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Cristoforo Osti, dall'Avv. Giuseppe Pizzonia, dall'Avv. Alessandra Prastaro e dall'Avv. Marcello Valenti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale:

- 1) annullare la decisione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001;
- 2) condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

— In via subordinata:

- 1) annullare l'art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui reputa l'art. 24, comma 1 della legge Ciampi incompatibile con il mercato comune;
- 2) annullare l'art. 4 della decisione impugnata, che impone il recupero degli aiuti corrisposti, maggiorati degli interessi, con decorrenza dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile.

— In via ulteriormente subordinata:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui impone che l'importo degli aiuti da recuperare sia maggiorato degli interessi, quanto meno di quelli maturati anteceden-

temente alla domanda di rimborso, e comunque degli interessi prescritti.

— In ogni caso:

Assumere ogni altro provvedimento consequenziale o che riterrà opportuno o di giustizia.

Motivi e principali argomenti

I mezzi ed argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-36/02 ABI/Commissione.

Ricorso della Dresdner Bank AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa T-44/02)

(2002/C 109/116)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 26 febbraio 2002 la Dresdner Bank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dai sigg. M. Hirsch e W. Bosch, Rechtsanwälte, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, la decisione 11 dicembre 2001 nel caso COMP/E-1/37.919 — commissioni bancarie per il cambio di valute dell'area euro — Germania (Dresdner Bank AG),

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla Dresdner Bank AG dall'art. 3 della decisione;

- condannare la Commissione, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, alle spese sostenute dalla Dresdner Bank AG.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda dell'importo di euro 28 milioni per violazione dell'art. 81, n. 1, CE. In tale decisione la Commissione ha stabilito che tra diverse banche tedesche, tra cui la ricorrente, sarebbero intercorsi accordi sulle modalità e sul livello delle commissioni bancarie, i quali avrebbero perseguito lo scopo di stabilire, durante il periodo transitorio, sia le modalità di riscossione di commissioni bancarie per il cambio di banconote delle valute partecipanti all'Unione monetaria, ossia una provvigione percentuale, sia il livello di prezzo desiderato, pari a circa il 3 %.

La ricorrente contesta la sua partecipazione ad un accordo che violi l'art. 81, n. 1, CE. Le prove prodotte dalla Commissione a tal proposito sarebbero insufficienti. Inoltre la Commissione non avrebbe spiegato gli effetti del presunto accordo sul commercio tra gli Stati membri.

La Commissione avrebbe ipotizzato, a torto, una violazione ancora in atto. Il calcolo dell'ammenda sarebbe viziato, in quanto la Commissione non avrebbe effettuato alcuna valutazione della condotta individuale della ricorrente.

Nel corso del procedimento, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, rifiutando a quest'ultima l'esame degli atti in merito alle circostanze dell'archiviazione del procedimento nei confronti di altre banche e non valutando nella decisione le argomentazioni da lei svolte nella risposta agli addebiti e nel corso della trattazione orale.

L'applicazione di un'ammenda alla ricorrente eccederebbe i poteri discrezionali della Commissione e discriminerebbe la ricorrente rispetto a quei destinatari degli addebiti contro i quali non è stata emessa alcuna decisione sanzionatoria. La Commissione avrebbe dovuto archiviare il procedimento anche nei confronti della ricorrente.

Ricorso del sig. Manfred Danzer e dalla sig.ra Hannelore Danzer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 febbraio 2002

(Causa T-47/02)

(2002/C 109/117)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 27 febbraio 2002, il sig. Manfred Danzer e la sig.ra Hannelore Danzer, residenti a Linz (Repubblica d'Austria), con gli avv.ti

J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr e P. Burgstaller, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare il convenuto al versamento, a termine entro 14 giorni a mani dei rispettivi difensori, a titolo di risarcimento del danno, dalla somma di euro 18 527,21, e di accertare la contrarietà al diritto comunitario dell'art. 2, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE⁽¹⁾ e dell'art. 47 della direttiva del Consiglio 14 agosto 1978, 78/660/CEE⁽²⁾;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono amministratori di diverse società austriache. Essi contestano la compatibilità dell'obbligo di pubblicare i conti annuali di società di capitali e di società di persone ad esse equiparate con il diritto comunitario primario, con i principi fondamentali comunitari e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea. I ricorrenti si sono finora rifiutati, in base a tali norme comunitarie, di pubblicare i conti annuali delle società di capitali, di cui sono essi responsabili, nella forma richiesta. Fino alla proposizione del ricorso sono state affiliate multe dell'importo di euro 18 527,21.

I ricorrenti fanno valere che, con la pubblicazione prescritta dalle suddette direttive, dovrebbero essere resi noti segreti commerciali, il che contrasterebbe con la normativa comunitaria sulla concorrenza e con il principio generale della protezione dei segreti commerciali ed industriali. La pubblicazione di dati relativi all'impresa importanti e confidenziali sarebbe sproporzionata e inammissibile anche con riferimento all'articolo 287.

I ricorrenti fanno inoltre valere che l'art. 2, n. 1, lett. f), della direttiva 68/151/EWG e l'art. 47 della direttiva 78/660/EWG non troverebbero fondamento normativo nell'art. 44, n. 2, lett. g), CE, né sarebbero ricompresi di per sé nella nozione di «direttiva» ai sensi dell'art. 249 CE. Le disposizioni non armonizzerebbero il diritto esistente, ma «creerebbero» nuovo diritto. Inoltre, contrasterebbero col principio di proporzionalità e violerebbero la legge austriaca sulla protezione dei dati personali, il diritto fondamentale alla proprietà, il diritto di libertà di azione economica e la protezione della sfera privata fiscale.

Infine, gli attori fanno valere, che le disposizioni del Consiglio nella citata direttiva non troverebbero fondamento nel diritto comunitario e da ciò deriverebbe direttamente il rifiuto di pubblicazione; conseguentemente vi sarebbe evidente nesso di causalità tra le disposizioni della direttiva ed i danni presenti e futuri.

- (1) Prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8).
- (2) Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/669/CEE, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11).

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Brouwerij Haacht N.V. il 27 febbraio 2002

(Causa T-48/02)

(2002/C 109/118)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 27 febbraio 2002 la Brouwerij Haacht N.V., con sede in Boortmeerbeek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Yves van Gerven, Frédéric Louis e Hendrik Viane, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 4 della decisione nella parte relativa alla Brouwerij Haacht N.V. e, eventualmente, decidere di non irrogare alcuna ammenda alla Brouwerij Haacht N.V. o altrimenti ridurre considerevolmente l'ammenda;
- in ogni caso condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione nella parte in cui le viene con essa irrogata un'ammenda in conseguenza del cartello del marchio del distributore (private label kartel) sul mercato belga della birra.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 del Trattato CE e gli orientamenti per il calcolo delle ammende. A suo avviso la Commissione ha omesso di definire il mercato pertinente nello stabilire l'effettivo potere economico delle parti interessate. Secondo la ricorrente la decisione non chiarisce se il mercato pertinente sia il mercato del marchio del distributore o il mercato della birra in generale. La Commissione avrebbe inoltre sopravvalutato il potere economico della ricorrente sul mercato della birra con il marchio del distributore, qualora quest'ultimo dovesse essere considerato il mercato pertinente. Essa sostiene inoltre che a torto la Commissione ha descritto come attivo il ruolo della ricorrente nel detto cartello. Secondo la ricorrente il suo ruolo deve essere considerato puramente passivo o per lo meno attivo in maniera ridotta.

La ricorrente deduce infine la violazione della comunicazione in materia di collaborazione e del principio della parità di trattamento. A suo parere la Commissione non ha tenuto conto a sufficienza dell'importanza dei chiarimenti della ricorrente per dimostrare la violazione. La Commissione ha trattato di conseguenza in maniera diversa situazioni equiparabili non concedendo la stessa riduzione dell'ammenda nel caso di un livello di cooperazione equiparabile. Essa ha inoltre trattato allo stesso modo situazioni diverse concedendo la stessa riduzione dell'ammenda alla ricorrente e a parti che hanno collaborato in maniera ridotta o non hanno affatto collaborato all'indagine della Commissione.

Ricorso della Brasserie Nationale contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa T-49/02)

(2002/C 109/119)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 febbraio 2002 la Brasserie Nationale, con sede a Bascharage (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti Alexandre Carnelutti e Jean-Louis Schiltz, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001 nel procedimento COMP/37800/F3 —

Brasseries luxembourgeoises, nella parte in cui esso constata una violazione, da parte della ricorrente, dell'art. 81, n. 1, del Trattato;

- annullare in ogni caso l'art. 2 della decisione, nella parte in cui essa infligge un'ammenda alla ricorrente e, in subordine, ridurla in modo sostanziale;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione che constata un'intesa rappresentata da una convenzione firmata l'8 ottobre 1985 tra cinque produttori lussemburghesi di birra, tra i quali la ricorrente, per garantire il rispetto di clausole di esclusività, dette «clausole-birra», tipiche dei contratti conclusi tra produttori di birra e distributori nel settore dei caffè, alberghi e ristoranti (HORECA) tanto in Lussemburgo quanto nell'insieme della Comunità. L'oggetto di tale accordo sarebbe di mantenere le rispettive clientele nel settore HORECA lussemburghese e di ostacolare la penetrazione in tale settore da parte di produttori stranieri di birra.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto avendo omesso, e essendosi rifiutata di riconoscersi obbligata in tal senso, di tenere conto del contesto economico in cui si inserisce l'accordo per procedere alla valutazione d'insieme delle clausole esaminate e, di conseguenza, dell'oggetto dell'accordo di cui trattasi.
- La Commissione avrebbe erroneamente analizzato la portata della convenzione citata, avendo considerato che essa si applicava in mancanza di un contratto di fornitura o di una clausola-birra, ed avrebbe commesso, di conseguenza, un errore di valutazione, in quanto avrebbe fondato la sua valutazione negativa della convenzione su tale supposta portata.
- La Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione, avendo qualificato la convenzione come accordo per il mantenimento delle clientele delle parti contraenti. Difatti, il suo unico e centrale obiettivo sarebbe di far rispettare al distributore l'esclusività contrattuale consentita nei confronti del produttore di birra. L'accordo di cui trattasi avrebbe quindi il solo obiettivo di rappresentare un legittimo strumento di cooperazione orizzontale al fine di garantire il rispetto di un elemento determinante per l'economia, lo sviluppo e la concorrenza leale in questo settore.

- La Commissione avrebbe commesso un errore di fatto avendo considerato che la convenzione aveva l'oggetto di opporsi alla penetrazione di produttori stranieri di birra e pregiudicava sensibilmente la concorrenza.

La ricorrente sottolinea che la ragione per cui la convenzione sarebbe stata conclusa era una situazione di rischio anomalo creata da una situazione di diritto interno, in cui la lealtà della concorrenza era direttamente minacciata. Pertanto, una cooperazione limitata e proporzionata tra produttori di birra diveniva il solo mezzo per garantire le «clausole-birra».

Per quanto attiene all'importo delle multe, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quanto dell'obbligo di motivazione.

Ricorso della Brasserie Battin contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002

(Causa T-51/02)

(2002/C 109/120)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 febbraio 2002 la Brasserie Battin, con sede a Esch/Alzette (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti Alexandre Carnelutti e Jean-Louis Schiltz, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001 nel procedimento COMP/37800/F3 — Brasseries luxembourgeoises, nella parte in cui esso constata una violazione, da parte della ricorrente, dell'art. 81, n. 1, del Trattato;
- annullare in ogni caso l'art. 2 della decisione, nella parte in cui essa infligge un'ammenda alla ricorrente e, in subordine, ridurla in modo sostanziale;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese;

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere nella causa T-49/02.

Ricorso della Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 febbraio 2002

(Causa T-52/02)

(2002/C 109/121)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 febbraio 2002 la Société Nouvelle des Couleurs Zinciques S.A., con sede in Bouchain (Francia), rappresentata dagli avv. Robert Saint-Esteben e Hugues Calvet, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- a titolo principale, annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, laddove esso infligge un'ammenda di 1,53 milioni di euro alla ricorrente;
- in subordine, ridurre in maniera effettivamente sostanziale l'ammontare della suddetta ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa impugnata nella causa T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione. I motivi e i principali argomenti sostenuti dalla società ricorrente sono simili a quelli adottati nell'ambito di quest'ultima causa.

Secondo la ricorrente, la determinazione arbitraria di un importo di base che eccede notevolmente il massimale legale sarebbe in contrasto con l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62, in quanto vieterebbe di tenere conto della durata dell'infrazione e delle circostanze aggravanti ed attenuanti. Inoltre, la decisione oggetto della controversia violerebbe il

principio di proporzionalità, tenuto conto della sproporzione, giudicata assoluta, dell'ammenda in questione, in particolare in relazione a quella inflitta ad altre imprese nel caso in questione ed in altre procedure recenti, nonché per quanto riguarda la presa in considerazione del massimale legale dell'ammenda stessa.

Da ultimo, la società ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del divieto di discriminazione.

Ricorso della Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 febbraio 2002

(Causa T-56/02)

(2002/C 109/122)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 28 febbraio 2002 la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), con gli avv. W. Knapp, T. Müller-Ibold e B. Bergmann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 dicembre 2001 C (2001) 3693 def., nel procedimento COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) — tariffe bancarie per la conversione delle monete della zona euro — Germania, per la parte che riguarda la ricorrente;
- in via subordinata, revocare l'ammenda di EUR 28 000 000 inflitta alla ricorrente o (in via del tutto subordinata) ridurla;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il preteso cartello non sarebbe mai esistito. Dalle informazioni provenienti dalle persone che hanno partecipato al convegno dei cambisti del 15 ottobre 1997 risulterebbe che nel corso di questo convegno si sia parlato di aspetti tecnici degli scambi interbancari di valute e di possibili sviluppi relativamente alla struttura della formazione dei prezzi negli scambi di valute al dettaglio. Non si sarebbe pervenuti ad alcun accordo in materia.

La ricorrente non avrebbe partecipato al convegno del 15 ottobre 1997. Il collaboratore, della ricorrente che era stato invitato al convegno non sarebbe stato autorizzato dal proprio superiore a parteciparvi. Un collaboratore della Vereins- und Westbank, di cui la ricorrente è socio di maggioranza, avrebbe preso parte al convegno unicamente per conto di questa. Il comportamento sul mercato della Vereins- und Westbank sarebbe indipendente dalla ricorrente e pertanto i legami societari non costituirebbero una giustificazione per imputare alla ricorrente la partecipazione di un collaboratore di tale banca al convegno di cui trattasi.

Nel calcolare l'ammenda la Commissione si sarebbe discostata in maniera vistosa dai propri orientamenti e avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

Né al momento della comunicazione degli addebiti né nel corso dell'audizione dinanzi ai funzionari incaricati dell'audizione, si sarebbe parlato della partecipazione diretta della ricorrente al preteso accordo. Prima della decisione la Commissione avrebbe dovuto informare la ricorrente circa la modifica del suo punto di vista.

Sarebbero stati violati i diritti di difesa della ricorrente, poiché non sarebbe stata garantita a quest'ultima la visione integrale degli atti. In particolare essa non avrebbe potuto visionare i pareri delle altre parti interessate né gli atti dei procedimenti paralleli, nonostante la ricorrente avesse avuto fondati motivi per ritenere che tali atti contenessero materiale importante per la propria difesa.

La decisione è viziata da carenza di motivazione poiché non presenterebbe comprensibili considerazioni su una serie di punti. In particolare mancherebbero le considerazioni in ordine all'imputazione del comportamento del rappresentante della Vereins- und Westbank, all'omessa applicazione delle norme sulle circostanze attenuanti e alla deroga al principio secondo il quale i promotori di un cartello non dovrebbero poter beneficiare di una rinuncia all'ammenda.

Il comportamento della Commissione nel corso del procedimento mostrerebbe che per essa non si sarebbe trattato di una sanzione per violazione delle norme sui cartelli, bensì, per motivi politici, della riduzione delle tariffe di conversione, da essa considerate troppo elevate. Le banche, che, sotto tale pressione, si sarebbero già dichiarate favorevoli ad una riduzione, sarebbero state escluse dal procedimento a prescindere dal loro coinvolgimento nella pretesa violazione delle norme sui cartelli. La Commissione avrebbe pertanto violato il diritto alla concorrenza nella disciplina dei prezzi, per la quale essa non ha alcuna competenza. Ciò configurerebbe quindi un abuso di potere.

Ricorso della Deutsche Verkehrsbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1° marzo 2002

(Causa T 60/02)

(2002/C 109/123)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 1° marzo 2002 la Deutsche Verkehrsbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee. La ricorrente è rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in maniera adeguata l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione C (2001) 3693 dell'11 dicembre 2001 nel procedimento COMP-1/37.919 (ex 37.391) — Commissioni bancarie per il cambio di valute nella zona euro, con cui la Commissione ha accertato la partecipazione della convenuta ad un accordo, durante la fase transitoria di passaggio all'euro dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, sulla riscossione di una commissione percentuale con un prezzo d'obiettivo di circa il 3 % per spese di cambio di banconote delle valute dei partecipanti e le ha inflitto una ammenda di euro 14 milioni.

La ricorrente fa valere quanto segue:

Essa non svolgerebbe le operazioni di cambio qui in oggetto, ma sarebbe attiva esclusivamente nel commercio interbancario, cioè nel commercio all'ingrosso di banconote e nel commercio delle valute, vale a dire nel commercio scritturale con valute estere.

La Commissione avrebbe utilizzato prove per le quali non avrebbe garantito alla ricorrente il diritto di essere sentita. Le avrebbe negato il diritto di visionare i documenti a suo favore. Avrebbe arbitrariamente discriminato la ricorrente quando si trattava di decidere su un'eventuale archiviazione informale del procedimento.

Con la decisione la Commissione avrebbe commesso uno sviamento di potere, in quanto avrebbe perseguito fini politici extralegali, vale a dire avrebbe inteso indirizzare al pubblico un segnale in occasione dell'introduzione dell'EURO. Finché nel procedimento sommario pendente nella causa T-216/01 R vi erano domande su cui non era ancora stato statuito, l'adozione di una decisione finale sarebbe stata inammissibile.

Un pregiudizio sensibile del commercio interstatale non sarebbe stato provato.

La ricorrente non avrebbe partecipato né ad un accordo relativo al tipo di riscossione delle commissioni né ad un accordo sull'importo del prezzo d'obiettivo. Il sistema delle commissioni non poteva essere oggetto di un accordo già solo perché, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1103/97, non vi era alcuna alternativa giuridicamente ammissibile. I mezzi di prova citati dalla convenuta sarebbero irrilevanti e contraddittori. L'ultimo mezzo di prova dedotto dalla convenuta sarebbe datato del 15.10.1997, cioè circa quattro anni e mezzo prima della conclusione dell'asserito accordo. Da tale momento non vi sarebbero più stati contatti tra le banche interessate. All'asserita riunione del cartello avrebbe partecipato un rappresentante della Deutsche Bundesbank e questa sarebbe stata informata ufficialmente dei risultati di tale riunione.

Per quanto riguarda la durata dell'asserito accordo la decisione sarebbe contraddittoria, in quanto nel dispositivo della decisione è stata esposta una durata diversa da quella posta a base del calcolo dell'ammenda.

Gli importi di base stabiliti per il calcolo dell'ammenda sarebbero arbitrari e sproporzionati.

Ricorso della Commerzbank AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° marzo 2002

(Causa T-61/02)

(2002/C 109/124)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 1° marzo 2002, la Commerzbank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), con gli avv. ti H. Satzky e B. Maassen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione rivolta alla ricorrente dalla Commissione 11 dicembre 2001, pervenuta alla ricorrente il 20 dicembre 2001, nel procedimento COMP/E-1/37.919 (ex 37.391), relativa all'inflizione di un'ammenda.
- condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente. Essa non avrebbe dato modo alla ricorrente di essere informata dei criteri secondo cui essa ha archiviato alcuni procedimenti paralleli. La Commissione non avrebbe preteso in tutti i casi la riduzione dell'importo delle commissioni e si sarebbe comportata diversamente per quanto riguarda la portata delle riduzioni delle commissioni con riferimento a diverse banche. La Commissione avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente, secondo quali criteri non discriminatori essa avrebbe deciso la prosecuzione o l'archiviazione del procedimento. Inoltre la decisione della Commissione, conterrebbe rispetto alla comunicazione degli addebiti nuovi elementi a carico, su cui la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di presentare osservazioni. Infine alla ricorrente sarebbe stata negata la visione dei fascicoli dei procedimenti paralleli. Per la Commissione sarebbe stato più importante, per motivi politici, la celere inflizione di un'ammenda piuttosto che un procedimento corretto.

La ricorrente che siano stati presi provvedimenti restrittivi della concorrenza in occasione dell'incontro dei cambiavalute del 15 ottobre 1997. Oggetto della riunione sarebbero stati l'andamento del mercato e la discussione di fatti generalmente noti. Questo incontro si inserisce in una serie di conferenze negli anni dal 1996 al 1998 per la preparazione all'introduzione dell'Euro, alle quali avrebbero preso parte spesso anche rappresentanti delle banche d'emissione ed in parte anche rappresentanti della Commissione. L'attrice si sarebbe decisa già prima del 15 ottobre 1997 autonomamente per l'applicazione di una commissione percentuale, come si evince da documenti interni. L'accusa della Commissione sarebbe inconcludente e la Commissione non descriverebbe il contenuto dell'eventuale accordo. Le prove dedotte al riguardo dalla Commissione, soprattutto la nota interna di un collaboratore della banca olandese GWK Bank N.V., sarebbero insufficienti. La decisione della Commissione mostrerebbe mancanza di obiettività e di conoscenza della materia. La Commissione avrebbe misconosciuto la differenza tra transazioni di valute e di divise così come la allora vigente situazione giuridica, ed avrebbe esposto unilateralmente i fatti in modo sfavorevole alla ricorrente.

Ricorso della sig.ra Michelle Boisset-Chetaud contro il Parlamento europeo, proposto il 4 marzo 2002

(Causa T-65/02)

(2002/C 109/125)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 marzo 2002 la sig.ra Michelle Boisset-Chetaud, domiciliata a Nizza (Francia), rappresentata dall'avv. Laurent Mosar, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro il Parlamento europeo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione contenuta nella lettera del 27 giugno 2001 con la quale il Parlamento europeo ha sospeso l'applicazione del coefficiente correttore francese a decorrere dal 1° giugno 2001, in attesa che documenti dimostrino in modo inequivocabile che la sig.ra Michelle Boisset-Chetaud ha stabilito a Nizza il proprio centro d'interessi;
- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo formulata all'interno di una lettera del 6 dicembre 2001 su reclamo della ricorrente, in base alla quale i documenti prodotti dalla sig.ra Michelle Boisset-Chetaud non avrebbero consentito al capo divisione degli affari sociali di accertare che sia Nizza il luogo nel quale la ricorrente ha stabilito il proprio centro d'interessi e quindi il luogo in cui si considera che essa sostenga le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente si oppone al rifiuto dell'APN di considerare che essa abbia stabilito a Nizza il suo centro d'interessi, e di conseguenza, che alla sua pensione di vecchiaia debba essere applicato il coefficiente correttore francese.

A sostegno del ricorso, essa adduce la violazione, nel caso di specie, dell'art. 82 dello Statuto. Al riguardo, asserisce poi che la nozione di residenza ivi contemplata è stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali dirette ad accertare se una persona abbia stabilito il centro permanente o abituale dei propri interessi nel luogo di residenza. In sede di valutazione dei criteri relativi alla nozione di residenza, la parte convenuta deve basarsi su elementi oggettivi, come un certificato di residenza. In proposito, la ricorrente non soltanto avrebbe prodotto un certificato di residenza, ma avrebbe fornito anche numerosi altri documenti, come l'atto notarile di acquisto di un immobile, una comunicazione relativa al cambio di domicilio ed una serie di ricevute.

Orbene, facendo riferimento ad una nota riguardante la determinazione dei diritti relativi ad una pensione di invalidità, emessa dal capo divisione della Direzione Generale V-Personale, l'APN avrebbe tenuto in considerazione unicamente il criterio della residenza.

Ricorso della 1. Società anonima «Idiotiko Institutou Epangelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou — Anaghnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes» (Istituto privato di formazione professionale N. Avgerinopoulou — Scuole tecniche professionali private riconosciute), 2. Panellinia Enosi Idiotikon Instituton Epangelmatikis Katartisis (Unione panellenica degli istituti privati di formazione professionale) e 3. Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevsis kai Katartisis (Unione panellenica di educazione e formazione tecnica professionale privata), contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 febbraio 2002

(Causa T-66/02)

(2002/C 109/126)

(Lingua processuale: il greco)

Il 25 febbraio 2002 le 1. Società anonima «Idiotiko Institutou Epangelmatikis Katartisis N. Augerinopoulou — Anaghnorismenes Technikes Idiotikes Epangelmatikes Scholes», con sede in Atene, 2. Panellinia Enosi Idiotikon Instituton Epangelmatikis Katartisis, con sede in Atene, e 3. Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epangelmatikis Ekpedevsis kai Katartisis, con sede in Atene, rappresentate dall'avv. Th. Antoniou, del foro di Atene, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e dichiarare la carenza della Commissione delle Comunità europee, che si è astenuta dal porre fine all'illegittima discriminazione tra istituti di formazione professionale privati e pubblici per quanto riguarda il finanziamento esclusivamente di questi ultimi da parte del Terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, da parte del Programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 87 CE: il finanziamento previsto esclusivamente a favore degli istituti pubblici di formazione professionale integra gli estremi di un aiuto di Stato (e comunitario) che non riguarda misure generali né si

giustifica in base a esigenze concrete di pubblica istruzione. Questo finanziamento parziale nuoce alla concorrenza ed incide sugli scambi tra Stati membri.

- Violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 12 CE: il finanziamento esclusivamente in favore di enti statali di istruzione professionale e tecnica introduce un'illegittima discriminazione nei confronti degli enti di istruzione professionale privati, giacché tale differenziazione non è imposta da alcun interesse pubblico di rango superiore.
- Violazione del principio di sussidiarietà.

Ricorso di Mara Messina contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2002

(Causa T-76/02)

(2002/C 109/127)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 18 marzo 2002, Mara Messina, con l'avvocato Michele Arcangelo Calabrese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il primo diniego di accesso — comunicato con lettera della Commissione europea 19 dicembre 2001, prot. D/55293 COMP/G1/PI/cpbD(01)1704 — ed il secondo diniego di accesso, formatosi a seguito della mancata risposta alla domanda di conferma inviata al Segretario Generale della Commissione con sua lettera 14 gennaio 2002;
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa si rivolge contro il rifiuto della Convenuta di consentire l'accesso a taluni documenti riguardanti il regime di aiuti di Stato oggetto della decisione della Commissione, del 02.08.2000, concernente le agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese previste nella legge n. 488/1992 (Aiuto di Stato n. N 715/99).

- A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nella misura in cui,
- non ci sarebbe stata nella fattispecie una risposta nei termini alla domanda di conferma del rifiuto di accesso in questione,
- la divulgazione degli atti richiesti non arrecherebbero nessun pregiudizio all'interesse pubblico costituito dalla tutela delle attività ispettive e di indagine, o delle procedure giurisdizionali.